

COMUNE DI COMACCHIO

PROVINCIA DI FERRARA

Settore IV – Territorio, Sviluppo Economico, Demanio

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI PIANO DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEHORS

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 29/11/2015

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Indice

TITOLO I - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	3
Articolo 1 - Campo di applicazione del Piano dei Mezzi Pubblicitari regolamento	3
Articolo 2 - Definizione dei mezzi pubblicitari.....	3
Articolo 3 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari.....	10
Articolo 4 - Collocazioni vietate (vedi TAV.3).....	11
Articolo 5 - Collocazione fuori dal centro abitato.....	11
Articolo 6 - Collocazione in centro abitato.....	12
Articolo 7 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.....	12
Articolo 8 - Impianti temporanei.....	
Articolo 8bis - Esclusioni e Deroghe	
TITOLO II - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE FORME PUBBLICITARIE.....	15
Articolo 9 – Cartelli.....	15
Articolo 10 - Targhe di esercizio e pubblicitarie.....	15
Articolo 11 – Insegne.....	16
Articolo 12 - Preinsegne e segnaletica stradale.....	18
Articolo 13 - Sorgenti luminose.....	20
Articolo 14 - Striscioni, locandine, stendardi, bandiere.....	20
Articolo 15 - Manifesti e impianti affissionali.....	21
Articolo 16 - Segni orizzontali reclamistici.....	21
Articolo 17 - Bacheche.....	21
Articolo 18 - Tende parasole.....	22
Articolo 19 - Cavalletti espositori.....	24
Articolo 20 - Impianti pubblicitari di servizio.....	25
Articolo 21- Pubblicità sui veicoli.....	26
Articolo 22 - Pubblicità fonica.....	26
Articolo 23 - Cartelli Pubblicitari su cantieri.....	27
TITOLO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE.....	28
Articolo 24 – Competenze.....	28
Articolo 25 - Domanda e documenti obbligatori.....	28
Articolo 26 - Istruttoria.....	30
Articolo 27 - Validità dell’autorizzazione.....	30
Articolo 28 - Modifica del messaggio pubblicitario.....	30
Articolo 29 - Rinnovo dell’autorizzazione.....	31

Articolo 30 - Subentro.....	31
Articolo 31 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	31
Articolo 32 - Targhetta d'identificazione.....	31
Articolo 33 - Revoca dell'autorizzazione e sospensione o modifica.....	32
Articolo 34 - Vigilanza e Sanzioni.....	32
TITOLO IV - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA E PRIVATA.....	34
Articolo 35 - Oggetto e finalità.....	34
Articolo 36 - Contenuti.....	34
Articolo 37 - Definizioni.....	34
Articolo 38 - Tipologie di dehors.....	35
Articolo 39 - Composizione.....	35
Articolo 38 - Ubicazioni e dimensioni dei dehors.....	35
Articolo 39 - Manutenzione e responsabilità.....	37
Articolo 40 - Procedimento per il rilascio del Nulla Osta.....	38
Articolo 41 - Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione.....	38
Articolo 42 - Rinnovo dell'Autorizzazione.....	40
Articolo 43 - Revoca dell'Autorizzazione e Sospensione o modifica.....	40
Articolo 44 - Utilizzazione del suolo pubblico.....	41
Articolo 46 - Attestazioni di conformità.....	42
Articolo 45 - Sanzioni.....	42
TITOLO V - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI I DEHORS.....	44
Articolo 46 – Tipologie di Dehor Dehors aperti in adiacenza e non adiacenti all'esercizio.....	44
Articolo 47 – Specifiche di carattere generale per tutte le tipologie di Dehor Dehors parzialmente chiusi in adiacenza e non adiacenti all'esercizio.....	52
TITOLO VI – Piano Generale PLANCIE PUBBLICHE.....	57
TITOLO VI VII- NORME FINALI E TRANSITORIE.....	57
Articolo 48 - Norme finali e transitorie.....	57
Articolo 49 - Rinvio.....	57
Articolo 50 - Entrata in vigore.....	58

(Per una maggiore comprensione il testo ~~barrato~~ verrà eliminato, le **modifiche apportate** saranno evidenziate in rosso)

TITOLO I - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 1 - Campo di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento disciplinano i mezzi pubblicitari, i dehors e le pedane, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale su aree pubbliche, **private visibili da pubblica via** e ~~su~~ aree private di uso pubblico e definiscono:

a) la distribuzione e posizione degli impianti pubblicitari, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli dettati dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali e regolamentari in materia di installazione impianti pubblicitari;

b) la tipologia, dimensione, formato, quantità, superficie, colore e caratteristiche degli impianti pubblicitari nel rispetto delle disposizioni vigenti del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e relativo regolamento di attuazione (DPR 495/92), e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica, storica ed artistica, propri dell'ambito territoriale oggetto del presente piano;

c) la tipologia, dimensione, superficie, materiali e colore di dehors e pedane così come disciplinato dal presente regolamento.

2. Per l'applicazione del presente regolamento all'interno del territorio comunale, si farà riferimento ai centri abitati, come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Codice della Strada (Delibere di Giunta Comunale n.37 del 15/02/2015; n.145 del 30/05/2008; n.127 del 09/04/2014) e lo stesso regolamento avrà un carattere più restrittivo per quanto riguarda la porzione di territorio comunale relativa al centro storico di Comacchio, così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I Centro storico di Comacchio", allegata al presente regolamento.

Lungo la viabilità provinciale e statale si applica quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo D.P.R. di esecuzione.

3. L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità se dovuta per legge. (VEDI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE Approvato con D.C.C. n. 84 del 30/12/2020 e s.m.i.).

4. I mezzi pubblicitari installati nelle aree ricadenti nelle zone F9 regolamentate dal Piano dell'arenile sono disciplinati all'Il presente regolamento non trova applicazione per le zone ricadenti nel Piano dell'arenile dove l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dall'Art. 20 "INSEGNE, RECINZIONI E ALTRI ELEMENTI DI FINITURA" delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso piano. Tali mezzi se visibili da pubblica via sono soggetti, oltre che dell'eventuale titolo demaniale ed ulteriori atti presupposti, al rilascio dell'autorizzazione pubblicitaria ai sensi del presente regolamento.

5. Il presente regolamento svolge le funzioni di Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ai sensi del D. Lgs 507 del 15/11/1993 e smi. Come già definito nel REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE all'art. 6 comma 5 Approvato con D.C.C. n. 84 del 30/12/2020 e s.m.i.

6. Costituisce Parte integrante del presente regolamento:

- L'elenco delle vie del territorio Comunale in cui è imposto il divieto assoluto di installazione di impianti pubblicitari (ALLEGATO 1);

- Norme regolamentari a tutela del decoro urbano del Centro Storico, di Viale Carducci e **Viale Querce** a Lido Degli Estensi (ALLEGATO2); **CENTRO STORICO??**

- Tavv. 1 -2 Cartografia del territorio comunale suddivise per Ambiti: I – Centro Storico, Restante parte del territorio Comunale – Ambito II;
- Tav. 3 Art. 30 del PTCP – Divieto di installazioni pubblicitarie;

Articolo 2 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

- I mezzi pubblicitari sono classificati per **categoria, tipologia, durata, finalità** del messaggio e caratteristiche. Le categorie sono quelle descritte dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le prescrizioni dell'art. 23, comma 9, del D.Lgs. 285/1992.
- II ~~Si definisce impianto pubblicitario~~ **mezzo pubblicitario** ~~qualsunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere e si può classificare nelle seguenti tipologie:~~
 - ✓ a parete: elemento bidimensionale, può essere vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno e aderente alla parete muraria; oppure ancorato alla parete stessa con idonea struttura di supporto (tipologia non consentita in Ambito I Centro Storico);
 - ✓ stradale: manufatto bidimensionale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno ed installato a lato della strada o da tale luogo percepibile;
 - ✓ dipinto (mezzo pittorico): elemento bidimensionale in materiale di qualsiasi natura, interamente vincolato in aderenza a fabbricati;
 - ✓ a messaggio variabile: elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili mediante l'impiego di prismi rotanti comandati da meccanismi elettromeccanici programmati, il cui ciclo non sia inferiore a 10 secondi per ogni cambio immagine;
 - ✓ luminoso: elemento bidimensionale vincolato completamente in aderenza a strutture edificate o in elevazione dal suolo, illuminato direttamente per luce propria o indirettamente mediante altri corpi illuminanti. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato a norma delle normative vigenti in materia;
 - ✓ a bandiera orizzontale o verticale (es: stendardo, striscione): elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio, collocato a parete o su una palina di sostegno.

3. INSEGNE DI ESERCIZIO

Si definisce «**insegna di esercizio**» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta e può contenere mezzi informativi quali orologi, datari e indicatori di temperatura per non più del 50 % della superficie totale dell'insegna stessa.

Rientrano in tale definizione anche le ~~L'insegna d'esercizio può essere delle~~ seguenti tipologie **(elenco non esaustivo)**:

a) Bandiera: Manufatto bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla pubblicizzazione e simboli (alberghieri e/o ristorativi codificati e loghi di franchising) o prodotti, installato in corrispondenza dell'attività alla quale si riferisce. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati negli articoli successivi.

Riferimenti tipologici esemplificativi

b) Targa. E' considerata la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli (loghi di franchising), costituita da un manufatto monofacciale, realizzata con materiali di qualsiasi natura ed installata a parete nella sede dell'attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa in aderenza ad una superficie verticale. Può essere luminosa per luce propria o indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli.

Riferimenti tipologici esemplificativi

c) Tenda solare. (di estensione massima 150 cm) Elemento atto a riparare dal sole, è realizzata prevalentemente in tessuto a tinta unita e supportata da elementi mobili, sulle protezioni delle vetrine degli esercizi imprenditoriali in genere, oppure sulle protezioni di mostre all'aperto e di prodotti, o anche, sulle protezioni delle distese di tavoli e sedie in esercizi pubblici all'aperto. Può avere forme differenti e, secondo le necessità, contenere all'interno della mantovana scritte in caratteri alfanumerici, **dovrà essere utilizzata nei limiti indicati negli articoli successivi**.

Appartengono a questa tipologia le tende con le seguenti caratteristiche strutturali:

- Estensibili: quando installate con apposite staffe di appoggio, alla parete dell'esercizio imprenditoriale da proteggere dall'irradiazione solare, che si dispiegano orizzontalmente con meccanismo a pantografo e si ripiegano nell'apposito contenitore a parete, con azionamento meccanico manuale o elettrico.
- Verticali: quando installate all'esterno della vetrina da proteggere, ma dentro il vano di apertura della medesima vetrina e il loro dispiegamento avviene solamente all'interno del predetto vano ed in senso verticale.
- Cupoletta: quando installate ad arco, con apposite staffe, alla parete murata dove si trova la vetrina o il vano da proteggere e la forma, è assunta nella fase di apertura azionata manualmente, per caduta della parte mobile vincolata alle due estremità verticali e laterali.
- ~~Gazebo e Tunnel: Quando installate a copertura e protezione di distese di tavoli e sedie o di mostre all'aperto e non ancorate alla parete dell'esercizio imprenditoriale da proteggere. La tenda in questi casi dovrà essere convenientemente assicurata al suolo con apposite strutture di ritegno o di ancoraggio.~~

Riferimenti tipologici esemplificativi

d) Totem. Manufatto, finalizzato alla pubblicizzazione di più messaggi pubblicitari, riferiti alle attività o ai prodotti, installato a terra nella sede dell'esercizio imprenditoriale di riferimento. Può essere anche al servizio di più imprese, concentrate all'interno di una stessa area privata edificata, o struttura edilizia polifunzionale.

e) Vetrofania (tipologia: insegna). Scritta in caratteri alfanumerici effettuata con pellicole auto adesive e semitrasparenti applicate nella parte interna delle vetrine delle attività, contenente messaggi pubblicitari relativi all'attività o alle cose prodotte dai predetti esercizi.

Riferimenti tipologici esemplificativi

4.PREINSEGNE

Si definisce «**preinsegna**» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli o marchi registrati, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta, con dimensioni comprese fra cm 100 e cm 150 di base e cm 20 e cm 30 di altezza. **Per le tipologie ammesse si richiama quanto definito all'art. 39 del Codice Della Strada e relativo regolamento di Attuazione.**

Riferimenti tipologici esemplificativi

~~Si definisce «**sorgente luminosa**» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.~~

5.CARTELLO

Si definisce «**cartello**» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Rientrano nei cartelli **anche** le seguenti tipologie **(elenco non esaustivo)**::

a) Poster. Manufatto bidimensionale, di grandi dimensioni, con una sola o con entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente o tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc.. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli.

Riferimenti tipologici esemplificativi

b) Cavalletti espositori. Manufatti che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non hanno carattere di oggettiva stabilità e possono essere rimossi facilmente.

Riferimenti tipologici esemplificativi

6.STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

Lo **stendardo** può essere **(elenco non esaustivo)::**

a) **Bandiera**. E' considerato l'elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, vincolato da un lato ad una superficie di appoggio anche se non aderente alla stessa, finalizzata alla pubblicizzazione di marchi, simboli e prodotti nella sede dell'attività esercitata, con esclusione della bandiera nazionale e delle altre riconosciute legalmente dallo Stato, o di quelle che rappresentano gli Enti pubblici in generale, le organizzazioni politiche e sindacali, le associazioni senza finalità di lucro legalmente riconosciute. Può essere luminosa per luce indiretta.

Riferimenti tipologici esemplificativi

b) **Su Palo**. Stendardo installato su palo esistente, caratterizzato da una struttura di ancoraggio autoportante e resistente all'azione del vento e degli agenti atmosferici.

Riferimenti tipologici esemplificativi

7.IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce «**impianto pubblicitario di servizio**» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Rientra in questa tipologia anche **(elenco non esaustivo):**

a) **Bacheca**. E' considerato il manufatto bidimensionale, costituito da vetrinetta apribile o senza vetri, supportato da idonea struttura di sostegno, installato a parete o su apposito sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi e informazioni di pubblico interesse, esercitate da Enti pubblici, associazioni, partiti politici, organismi sindacali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, anche fuori dalla sede propria. Può essere utilizzata a parete. **In Ambito I (centro Storico) potrà essere installata** nella sede propria dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e degli alberghi, per l'esposizione di prezzi connessi ad elenchi prodotti o prestazioni di servizi, **In Ambito II (restante parte del territorio) tale tipologia potrà essere installata anche nella sede degli esercizi commerciali o di artigianato di servizio**. Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Riferimenti tipologici esemplificativi

8. IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

Si definisce «**impianto di pubblicità o propaganda**» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si possono individuare le seguenti tipologie (**elenco non esaustivo**):

- a) **(Locandina???)** Plancia. Manufatto di piccole dimensioni (70 x 100), realizzato con materiali cartacei o plastici, anche bifacciale, per la propaganda di manifestazioni varie e/o spettacoli teatrali, sportivi e circensi, **installato provvisoriamente** a lato delle strade, su appositi sostegni per la durata della manifestazione cui si riferisce.

Riferimenti tipologici esemplificativi

- b) **Rotor**. Manufatto mono o bifacciale, caratterizzato dalla diffusione di più messaggi pubblicitari o propagandistici, attraverso meccanismi di rotazione della grafica di composizione o dell'immagine, aventi periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, nei limiti indicati nei successivi articoli.

Riferimenti tipologici esemplificativi

- c) **Carrello Vela**. Manufatto pubblicitario posto su mezzo semovente autorizzato al transito stradale, fissato a questo in forma mono o bifacciale. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati nei successivi articoli. Questo specifico mezzo pubblicitario è regolato all'Art.21 "Pubblicità sui veicoli"

Riferimenti tipologici esemplificativi

9. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

Si definisce «**segno orizzontale reclamistico**» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

10. SORGENTE LUMINOSA

Si definisce «**sorgente luminosa**» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Articolo 3 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari, come definiti nel precedente articolo 2, deve rispettare il criterio di un equilibrato e corretto inserimento, sia ambientale che estetico ed architettonico in conformità alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica del territorio comunale (vincolo imposto con DM del 21/06/1977, Stazioni del Parco del Delta del Po e tutti i Piani vigenti).

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari precitati, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi, da queste previste, deve essere documentato con gli allegati da presentare, unitamente alla domanda, per il rilascio dell'autorizzazione.

3. I cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari precedentemente indicati, devono avere sagoma regolare, non confondibile con la segnaletica stradale e con le insegne riguardanti strutture sanitarie, farmaceutiche e veterinarie. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del Codice della strada. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali facilmente riconoscibili.

4. Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato e devono rispettare quanto previsto dalla normativa di settore, in particolare la L.R. 19/2003.

5. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l'installazione provvisoria di sorgenti luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività.

Articolo 4 - Collocazioni vietate (vedi TAV.11)

Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Il posizionamento **dei mezzi pubblicitari sopra descritti** dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è vietato nei seguenti punti (**salvo le eccezioni riportate negli stessi articoli**):

- ✓ nelle aree di cui all'art. 51 del regolamento di attuazione del codice della strada (DPR 495/92);

- ✓ nelle porzioni di territorio di cui all'art.30 - Divieto di installazioni pubblicitarie del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
- ✓ nelle aree di cui all'art.153¹ del D.Lgs. 42/04 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- ✓ nelle aree del Parco del Delta del Po di cui all'art. 19² delle **Stazioni Valli di Comacchio e Stazione Volano-Mesola-Goro**, all'art. 17³ della Stazione Centro Storico;

Sono vietate le installazioni dei mezzi pubblicitari definiti “cartelli stradali” nelle sottoelencate vie (Vedi ALLEGATO 1):

- ✓ Viale degli Etruschi (Lido di Spina) ;
- ✓ Viale dei Tigli (Lido degli Estensi);
- ✓ Viale Dante Alighieri (Lido degli Estensi);
- ✓ Viale Giosuè Carducci (Lido degli Estensi);
- ✓ Viale delle Querce (Lido degli Estensi);

1Art. 153- Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 ((è vietata la posa in opera di cartelli o)) altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente ((, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.))

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 ((è vietata la posa in opera di cartelli)) o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ((ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli)), previo parere favorevole ((del soprintendente))sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

2Art. 19 - Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

1. Nell'ambito della Stazione Volano-Mesola-Goro, sia nelle zone di Parco che in quelle di pre-Parco comunque individuate è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

2. Nelle zone B e C di pre-Parco a maggiore tutela naturalistica PP.MAR, PP.SMT, PP.UMI la collocazione di cartelli e indicazioni segnaletiche diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale avverrà a cura dell'Ente Parco, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti, atte a garantire l'omogeneità dell'immagine nel sistema delle aree protette regionali.

3. Nelle rimanenti aree di pre-Parco i Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari, nel rispetto dei limiti e divieti di cui ai commi precedenti.

3Art. 17 - Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

5. (P) Nell'ambito della Stazione Centro Storico di Comacchio, sia nelle zone di Parco che nelle aree contigue comunque individuate è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

6. (D) Nelle zone B e C la collocazione di cartelli e indicazioni segnaletiche diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale avverrà a cura dell'Ente Parco, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti, atte a garantire l'omogeneità dell'immagine nel sistema delle aree protette regionali.

7. (D) Nelle zone D e nelle aree contigue i Comuni di Comacchio ed Ostellato provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari, nel rispetto dei limiti e divieti di cui ai commi precedenti.

- ✓ Viale dei Mille (Porto Garibaldi);
- ✓ Viale Lido di Pomposa (Lido di Pomposa);
- ✓ Lungomare Italia (Lido delle Nazioni);
- ✓ Viale dei Continenti (Lido delle Nazioni);

~~Nelle zone espressamente indicate dal Parco, come negli articoli sopracitati, al di fuori dei centri edificati come individuati dal Codice della Strada e sulle strade contigue funzionalmente connesse alle zone D o AC di Parco, ancorchè ricadenti in zone diverse, sarà possibile l'installazione di cartelli pubblicitari, previo nulla osta dell'Ente competente in posizioni che verranno valutate singolarmente in funzione della tutela.~~

Articolo 5 - Collocazione fuori dal centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, ~~può essere~~ è **autorizzato autorizzabile** nel rispetto delle norme del Codice della Strada (art. 23) e del relativo regolamento di attuazione (art. 47-59).
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia considerando la segnaletica posta sul lato destro della strada.
3. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanze inferiori a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento perpendicolare alla strada, con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
4. **Il bordo inferiore dei cartelli stradali e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio (vedi art. 7), deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.**
5. Le norme di cui al precedente comma 1 non si applicano per le insegne di esercizio per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, comunque posizionati ad una distanza ~~non inferiore~~ **superiore** a 3 metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.
6. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali e non devono costituire pericolo o disturbo per la sicurezza stradale. Di eventuali danni arrecati a persone o cose derivanti dalla installazione, permanenza, rimozione e manutenzione degli impianti pubblicitari di proprietà privata, l'Amministrazione non risponde civilmente e penalmente. I soggetti autorizzati all'installazione dell'impianto stipuleranno idoneo contratto per la copertura assicurativa dal rischio da responsabilità civile.
7. ~~Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio (vedi art. 7), deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.~~

Articolo 6 - Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati e lungo le strade extraurbane con un limite di velocità non transitorio di 50 km/h, può essere autorizzato nel rispetto delle norme del Codice della Strada (art. 23) e del relativo regolamento di attuazione (art. 47-59).

2. Le collocazioni di cui al precedente comma, tranne quelle riguardanti le intersezioni, sono ridotte di 1/4 per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, comunque posizionati ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

3. Per quanto attiene il centro storico di Comacchio, così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I Centro storico di Comacchio", allegata al presente regolamento, la collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, deve rispettare quanto prescritto nel D. Lgs 22.01.2004 n°42 agli art.49 e 153, attenendosi a quanto indicato relativamente ad ogni singola tipologia ~~nelle schede allegate al presente regolamento e negli schemi riportati.~~

4. L'installazione degli impianti pubblicitari, all'interno del centro abitato, deve avvenire nel rispetto:

- della normativa vigente del C.d.S. e ad essa collegata; - del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati;

- dei seguenti criteri generali:

- i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A tal fine, l'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'installazione, verifica che gli impianti siano omogenei dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi in uno stesso sito, zona o strada.

4. All'interno del centro abitato, inoltre, è vietata l'installazione di :

- insegne e altri mezzi pubblicitari, su palina o a bandiera, quando il manufatto pubblicitario invade la carreggiata stradale;

- insegne e impianti pubblicitari di qualunque tipo, sui parapetti di balconi, terrazze e cornici dei tetti, dentro le luci delle finestre, sulle facciate degli edifici adibiti esclusivamente ad uso residenziale;

- E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari oltre il piano terra degli edifici a destinazione d'uso mista, salvo la possibilità dell'installazione di vetrofanie per gli Uffici posti ai piani superiori e targhe in prossimità dell'accesso pedonale all'ufficio/ studio professionale,

- impianti pubblicitari, a messaggio variabile, con frequenza inferiore a 20", tra un messaggio esposto e l'altro;

- insegne e altri manufatti luminosi per luce diretta o indiretta, la cui intensità luminosa - sia superiore a 150 candele per mq;

- forme pubblicitarie itineranti, intendendosi come tali, l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi dalle preinsegne, corredati da frecce di orientamento ed indicazione, collocate in più punti stradali, tanto da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività;

Articolo 7 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio per erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 495/92, la cui superficie complessiva non può superare il 5% della sommatoria delle aree occupate dalla stazione intesa come superficie coperta dell'intero impianto e dei relativi parcheggi. La collocazione delle precitate tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio. Dal computo delle superfici dei cartelli, delle insegne di

esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione di servizio.

2. Nelle aree di parcheggio aperte all'uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali, o nella prossimità di servizi di pubblica utilità, l'installazione delle forme pubblicitarie previste dal Regolamento può essere effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in modo da non ingenerare i problemi di sicurezza previsti dall'art. 23 del C.d.S.

3. Quando il parcheggio, all'interno dell'area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni, l'installazione delle varie tipologie è possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri consimili impianti.

4. Si definiscono impianti di grandi dimensioni quelli di cm. 600 x cm. 300. L'installazione di tali impianti dovrà essere limitata ad un unico lato, collocando il messaggio pubblicitario rivolto verso l'interno del parcheggio. Il rimanente lato, dovrà essere lasciato a disposizione della Pubblica Amministrazione, qualora necessitasse del suo utilizzo a scopo promozionale turistico per il territorio. Qualora la pubblicità fosse visibile dall'esterno, dovrà essere soggetta al giudizio dell'Amministrazione, secondo i criteri di compatibilità, sicurezza ed esteticità.

5. E' possibile consentire la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali all'interno delle aree di parcheggio contrassegnate da stalli di sosta contrapposti. Tali impianti dovranno essere collocati in allineamento tra di loro almeno alla distanza di metri 3 l'uno dall'altro, calcolata tra gli angoli esterni della cornice espositiva. In presenza di muri perimetrali di recinzione delle aree di parcheggio è possibile installare a ridosso degli stessi, in posizione parallela, unicamente impianti con espositori monofacciali, nel rispetto delle distanze di cui al precedente capoverso.

Articolo 8 - Impianti temporanei

Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. L'esposizione di pubblicità e informazione temporanea ~~al di fuori degli spazi preposti~~ sarà concessa solamente per manifestazioni sportive, culturali, **espositive, istituzionali**, formative convegni e spettacoli **con patrocinio dell'Amministrazione Comunale di particolare interesse pubblico, inaugurazione di nuove attività commerciali. Si intendono per tali attività le aperture ex-novo ed i subentri in attività esistenti.**

- a) Striscioni, quando siano collocati ad almeno m. 5 di altezza dal piano della carreggiata, privilegiando i punti normalmente in uso in ambito urbano;
- b) standardi, ~~placche~~ e locandine;
- c) cartelli pubblicitari di superficie non superiore a 1 mq;
- d) frecce direzionali;
- e) totem **(non saldamente infissi al suolo)**.

2. I mezzi pubblicitari temporanei potranno essere installati con esposizione limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, dalla settimana precedente alle ventiquattro ore successive allo stesso evento.

2bis. Fermo restando quanto sopra riportato, per le inaugurazioni di nuove attività commerciali, i mezzi pubblicitari temporanei potranno essere esposti nei pressi dell'Attività Commerciale per la durata massima di 10 giorni comprensivi delle operazioni di allestimento e rimozione. Nel centro storico (Ambito 1) i mezzi temporanei installati saranno solo i cartelli pubblicitari di superficie non superiore a 1 mq e i totem. Tali mezzi, se installati in aree tutelate, dovranno recepire gli atti presupposti se dovuti.

3. Per gli spettacoli viaggianti, fermo restando la tempistica di cui ~~sopra~~ al comma 2, è concessa l'installazione di n. 30 cartelli massimo di dimensioni non superiore a 1 mq. l'uno.

4. Gli impianti di cui al presente articolo avranno una data di inizio affissione ed una termine, entro la quale è fatto obbligo di rimuovere il tutto ripristinando lo stato dei luoghi e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale coprendola totalmente o parzialmente o ridurre la visibilità nelle intersezioni stradali **e dovrà essere preceduta dalla presentazione della dovuta COMUNICAZIONE OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI su apposita modulistica della Regione Emilia Romagna con indicata la precisa durata dell'esposizione.**

Art. 8bis Esclusioni e Deroghe

1) Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche o di uso pubblico adibite ad uso diverso dalla circolazione stradale e non visibili in alcun modo dalla strada, non sono soggetti alle limitazioni relative alle distanze.

2) Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su area privata e non visibili in nessun modo dalla strada aperta alla circolazione (art. 2, c/1 del C.d.S.), non sono soggetti alle norme del presente Piano.

3) I cartelli con messaggi "VENDESI" o "AFFITTASI", di dimensioni non superiori ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) di metro quadrato, da collocare sugli immobili oggetto di proposta, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

4) E' consentita la pubblicità a mano, svolta nel rispetto del divieto di spargere a terra e sul suolo pubblico, il materiale pubblicitario.

5) Nei casi di particolare interesse pubblico generale, o di ordine tecnico, l'Amministrazione Comunale, per periodi limitati, può autorizzare all'interno del Centro storico e dei Centri abitati, forme di richiamo pubblicitario (striscione, locandina, stendardo, bandiera), collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizioni in musei, mostre, ecc. Possono essere autorizzati, per le motivazioni che precedono, anche cartelli di piccole dimensioni fino a cm. 70 x 100 cm., per iniziative di carattere temporaneo e riferite a manifestazioni culturali e sportive aperte al pubblico, d'iniziativa delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, di altri Enti pubblici e religiosi, di Associazioni ricreative e sportive, di Partiti politici ed Organizzazioni Sindacali. Tali tipologie possono contenere, oltre all'informazione sull'evento, anche il messaggio promozionale.

6) Per le attività di teatri e musei, statali, provinciali e comunali e per le mostre che si svolgono all'interno di gallerie d'arte presenti nel territorio cittadino, possono essere consentite, installazioni di strutture bifacciali e/o vetrinette, posate a terra, opportunamente trattenute al suolo da apposita e adeguata zavorra, racchiusa con elementi estetici che s'inseriscano, unitamente alla struttura pubblicitaria, nel contesto dell'ambiente circostante.

9) Per l'installazione su strade di proprietà di Ente diverso dal Comune ma posti in vista di strade comunali, i soggetti interessati all'autorizzazione devono chiedere ed ottenere il nulla osta tecnico (N.O.T.) del preposto servizio comunale

TITOLO II - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE FORME PUBBLICITARIE

Articolo 9 – Cartelli Stradali

Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. In tale tipologia sono ricompresi tutti i cartelli pubblicitari finalizzati alla diffusione di messaggi propagandistici.
2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 possono essere utilizzati in entrambe le facciate, **fatte salve specifiche limitazioni.**
3. Debbono essere installati in luoghi diversi dalla sede o pertinenza accessoria dell'attività imprenditoriale pubblicizzata, generalmente lungo le strade o in loro visibilità, preferibilmente inseriti in aree artigianali, commerciali, industriali e/o direzionali.
4. All'interno delle zone previste negli art. 30 del PTCP di norma sono vietate le installazioni di mezzi pubblicitari di ogni tipo, salvo quelli che per determinate caratteristiche di tipologia, pubblica utilità, ecc., possono essere autorizzati, previo parere obbligatorio della Soprintendenza e del Parco del Delta del Po, per le aree ricadenti nelle perimetrazioni di vincolo.

4bis) Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ~~In particolare~~, per le fattispecie tipo "cartelli pubblicitari stradali di tipo permanente", ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) avere le dimensioni massime di cm. 200x150;
- b) essere posizionati su non più di 2 pali;
- c) distanza tra un cartello e l'altro non inferiore a 25 m e comunque nel rispetto del Codice della strada.

Potranno essere richieste distanze maggiori per zone di particolare interesse paesaggistico.

Nelle aree ricadenti all'interno delle perimetrazioni di vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 non è consentita la collocazione di cartelli privi di messaggi pubblicitari (per esempio cartelli bianchi in attesa di locazione/assegnazione); è inoltre consentita la sola disposizione verticale degli stessi al fine di limitare l'occultamento del paesaggio.

Articolo 10 - Targhe di esercizio e pubblicitarie

1. Possono essere installate a lato dell'attività professionale pubblicizzata, o in alternativa, quando le condizioni della parete muraria e lo spazio disponibile non lo consentono, sulla porta d'ingresso.
2. Le dimensioni non possono eccedere i cm 30x20 in Ambito I – Centro storico.
3. Le dimensioni non possono eccedere i cm 30x40 in Ambito II – Restante parte del territorio comunale.
4. Nell'esigenza di installare più targhe, queste dovranno avere le stesse dimensioni ed essere realizzate nel medesimo materiale e la loro applicazione sulla parete dovrà essere compresa tra il limite massimo di cm 230 e il minimo di cm 135 da terra.
5. Nelle zone che individuano il Centro storico di Comacchio così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I Centro storico di Comacchio", allegata al presente regolamento, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - il materiale di tali manufatti dovrà essere diverso dal plexiglas o prodotti simili;

- la targa non potrà avere dimensioni superiori a cm 30x20;
 - si potrà avere uno sviluppo verticale massimo di n. 4 targhe ; nel caso si ravveda la necessità di un superamento di tale soglia, è ammissibile la formazione di un multitarga, contenente massimo 5 targhe equamente distribuite, con dimensione massima totale di 30 x 95;
 - ogni targa dovrà essere distanziata dall'altra di 5 cm;
 - ogni targa dovrà essere distanziata dallo stipite interno della porta di 15cm;
 - nel caso una targa venga applicata in un momento diverso rispetto alla prima, dovrà possedere medesime dimensioni e materiali di questa;
 - le targhe dovranno essere posizionate sul medesimo lato fino all'esaurimento degli spazi liberi (n°4) prima di passare al lato opposto;
 - la prima targa dovrà essere collocata sempre e comunque a 135cm da terra;
 - ogni targa dovrà essere ancorata alla muratura retrostante tramite fissaggi puntiformi (max 4);
 - nel caso di portoni con elemento superiore ad arco, l'allineamento superiore della targa non dovrà preferibilmente superare l'imposta dell'arco e dovrà comunque non superare i 230cm da terra;
 - nel caso il portone presenti una cornice, l'insegna dovrà essere posta al di fuori di tale cornice, ad una distanza minima di 5 cm dal filo esterno.
6. Sulle targhe dovrà essere inserita una piccola etichetta di identificazione che riporti il numero dell'autorizzazione e la data di rilascio della stessa.
7. Non sono consentite qualora l'attività sia già dotata di insegna.

Articolo 11 – Insegne

~~Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017~~

1. Sono individuate come insegne, secondo la loro effettiva posizione d'installazione, le seguenti tipologie:
- bandiera orizzontale o verticale (quando si protende in aggetto da una costruzione e lo sviluppo grafico è orizzontale o verticale rispetto al piano stradale) **Manufatto bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla pubblicizzazione e simboli (alberghieri e/o ristorativi codificati e loghi di franchising) o prodotti, installato in corrispondenza dell'attività alla quale si riferisce. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati negli articoli successivi;**

- frontale (quando è installata in aderenza alla facciata di un fabbricato o all'interno della cornice del vano di apertura delle vetrine commerciali);
- su palina (quando collocata su un supporto tipo palo isolato o su più pali in elevazione dal terreno);
- decor (realizzata con tecniche pittoriche direttamente su muro);
- su tetto o su pensilina degli edifici ospitanti le attività imprenditoriali;
- a terra, direttamente nell'area di pertinenza dell'attività;
- vetrofanie adesive.

2. Le insegne d'esercizio dovranno essere installate secondo le seguenti modalità:

a) le insegne d'esercizio a bandiera, aggettanti sopra percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, devono rispettare con la parte inferiore del manufatto espositivo, le seguenti distanze minime dal suolo:

- se realizzate su marciapiede e pista ciclabile: cm. 300;
- se poste sopra la carreggiata stradale: cm. 430;
- la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in ogni caso, il valore assoluto dell'aggetto non può superare cm. 150.

b) Le insegne di esercizio frontali, devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave della vetrina di esposizione o di ingresso all'attività esercitata. Per vetrine con apertura superiore ai **cm 250**, l'insegna va obbligatoriamente inserita entro l'imbotte dell'apertura. Possono essere installate immediatamente sopra l'architrave, in aderenza alla parete del fabbricato, solo quando le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta d'ingresso non ne consentano l'installazione. In tale caso, l'insegna dovrà essere allineata e compresa con la proiezione verticale degli stipiti laterali della vetrina, o della porta d'ingresso dell'attività esercitata e la sua sporgenza rispetto al muro, non potrà superare i cm. 15. **In casi particolari qualora la collocazione di un insegna riguardi più aperture questa potrà essere collocata in posizione baricentrica rispetto gli assi di simmetria delle stesse e comunque verrà valutata caso per caso.**

c) in caso di portici frontisti l'attività, l'insegna potrà essere collocata a filo del portico, inserita fra le campate dello stesso. In questo caso tutte le insegne installate dovranno essere della stessa altezza.

d) In Ambito I – Centro storico, nel caso in cui un esercizio commerciale sia già dotato di insegna frontale, non potrà richiedere nessun'altra tipologia di insegna pubblicitaria in adiacenza all'esercizio.

e) L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. Pertanto possono essere applicate sulle vetrine, ubicate al piano terra o nelle aperture poste al piano superiore solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. L'uso di vetrofanie è consentita previa presentazione di formale domanda, documentata con gli appositi bozzetti delle vetrofanie da esporre.

3. Insegna pubblicitaria: viene così definita ogni altra forma di insegna tra quelle indicate agli articoli 2 e 3 del regolamento, che non sia d'esercizio. Le insegne pubblicitarie, nei limiti dimensionali previsti dal regolamento, installate su area pubblica o ad uso pubblico e montate su apposito supporto isolato, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 8 metri dal suolo, mentre se realizzate su apposito supporto isolato ed installate su area privata, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 16 metri dal suolo.

4. Nelle zone che individuano il Centro storico di Comacchio così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I Centro storico di Comacchio", allegata al presente dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- il pannello dovrà essere di finitura opaca di colore congruente al fabbricato ed al contesto in cui si colloca e le sole lettere potranno essere retroilluminate;
- in alternativa alla retroilluminazione, si potrà posizionare una fonte luminosa (luci a led di colore caldo) nella parte alta o nella parte bassa dell'insegna, sotto forma di "striscia" e non di faretto;
- nelle insegne non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati;
- nel caso in cui l'esercizio sia già dotato di insegna frontale, non potrà possedere alcun altro tipo di insegna;
- le insegne a bandiera saranno valutate dall'Amministrazione attraverso bozzetti reali delle strutture che saranno montate. Dovranno essere in elementi metallici semplici aggettanti rispetto alla muratura dell'edificio e ad essi dovranno essere appese targhe di forme semplici regolari arrecanti scritte in caratteri alfanumerici prive di marchi di prodotti;
- **le croci indicanti attività di pubblico servizio, quali farmacie, ambulatori veterinari e pronto soccorso, non dovranno recare messaggi pubblicitari.**

Articolo 12 – Preinsegne e Freccie direzionali e segnaletica stradale

Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce indiretta.

~~L'Amministrazione potrà procedere all'approvazione di un piano per il posizionamento delle pubblicità ed alla scelta, mediante procedura di evidenza pubblica, di un unico gestore degli impianti.~~

~~Fino all'adozione di tali provvedimenti, (???) valgono le seguenti regole:~~

2. Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di produzione e installazione e, **su tutto il territorio, le dimensioni si stabiliscono in cm 125x25.**

3. Le preinsegne, realizzate all'interno del Centro Storico di Comacchio, così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I: Centro storico di Comacchio", saranno valutate in relazione al luogo nel quale verranno collocate.

4. Le tabelle di preinsegna possono essere installate, in conformità al dettato normativo e nell'ambito della regolamentazione comunale, solo se l'attività segnalata è regolarmente insediata.

5. Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al precedente comma 2), possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o l'attività segnalata richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km 5 (cinque) rispetto alla sede dell'attività segnalata;

6. Ogni attività segnalata, potrà essere indicata unicamente su una sola tabella nello stesso luogo d'installazione, anche se l'impianto è composto da più tabelle di preinsegna. E' consentito l'inserimento di due tabelle simmetricamente opposte se l'impianto di preinsegna è bifacciale.

7. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno dell'impianto di preinsegna mono o bifacciale, fino a un numero massimo di 6 (sei) tabelle, per lato, in colonna verticale.

8. L'installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e di quanto prescritto dall'art. 127, comma 6 e art. 128, comma 8 del D.P.R. 495/92.

9. L'installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto installato, dovrà essere allegata alla domanda di nuova installazione.

10. Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:

- non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o privato di uso pubblico;
- gli compete la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione;
- gli è concessa la possibilità di utilizzare il 50 per cento delle tabelle ammesse nell'impianto, secondo le prescrizioni indicate al comma 2) del presente articolo, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.

11. La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più tabelle, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto dell'art. 134, comma 1) e 128, comma 8), del D.P.R. n. 495/92: in alto e superiormente a tutte le tabelle regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire "diritto"; immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra e, sottostanti a queste ultime, tutte quelle che indicano di svoltare a destra.

12. Il richiedente e l'installatore, sono responsabili del corretto inserimento delle tabelle direzionali, secondo la prescrizione precedentemente dettata.

13. E' vietata l'installazione di tabelle nel formato di preinsegna (come indicato dall'art. 48, comma 3, del D.P.R. n. 495/92), sia come collocazione singola che inserita entro un gruppo di altre tabelle direzionali o preinsegne, prive degli elementi oggettivi di supporto per tale tipologia di mezzi pubblicitari o senza la grafica identificativa dell'attività presegnalata, nell'ambito dei limiti spaziali previsti e verso la quale si intende indirizzare la relativa utenza (es.: spazio disponibile + n° telefonico e/o dal nome ditta installatrice).

14. E' vietato:

- sostituire il messaggio pubblicitario di qualunque tipo, esposto su una tabella di preinsegna, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;
- posizionare sugli impianti di preinsegna relativi ad attività industriali, artigianali e commerciali, altre tipologie di preinsegne o segnali direzionali;
- installare forme pubblicitarie itineranti, graficamente inserite su impianti simili alle preinsegne.

15. Gli impianti di preinsegna esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguati nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione comunale.

16. Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una targhetta metallica secondo le prescrizioni indicate all'art.55 del Regolamento del Codice della Strada DPR 495/92. Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell'autorizzazione sia per le "ditte terze" aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto.

17. Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di un impianto di preinsegne o di tabella unita all'impianto stesso, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 30.

18. E' causa di decadenza dell'autorizzazione l'inosservanza dell'art. 31.

19. L'Amministrazione effettua la vigilanza, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, secondo quanto disposto all'art. 34.

20. L'installazione di impianti di preinsegna o di tabelle di preinsegna senza autorizzazione, comporta l'applicazione delle norme indicate all'art. 34.

Articolo 13 - Sorgenti luminose

1. Gli impianti elettrici attinenti alla pubblicità stradale indicata in questo articolo, dovranno essere progettati, realizzati ed installati, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

2. Le sorgenti luminose di qualunque specie, dovranno rispettare valori di emissione luminosa che definiti dagli art. 50 e 23 del Codice della Strada, nonché quanto stabilito dalla direttiva D.G.R. 1688 del 18/11/2013 per l'applicazione dell'art.2 della L.R. n.19 del 29 settembre 2003 **pari ad un massimo di 150 Candele/mq.**

Articolo 14 - Striscioni, locandine, stendardi, bandiere (cfr. art. 8)

~~Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017~~

1. L'esposizione in area pubblica o di uso pubblico di striscioni, locandine, stendardi e bandiere, riportanti una qualsiasi scritta pubblicitaria, è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo pubblicizzato o promosso, sino al mese precedente e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione della manifestazione.

2. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione, accompagnato eventualmente dal simbolo o marchio, emblema dell'ente, associazione, ditta o sponsor promotore.

3. La collocazione dei mezzi pubblicitari indicati in questo articolo, non è soggetta ai limiti di tempo precitati, quando l'installazione è prevista all'interno di aree private recintate ed a condizione che l'installazione anche se in area privata, non prospetti direttamente sulla strada pubblica.

4. Gli striscioni, dovranno essere installati, in modo da garantire in ogni caso la quota di m. 5, con il bordo

inferiore del manufatto più vicino alla sede stradale.

5. Gli altri mezzi pubblicitari precitati, diversi dalle bandiere, ove aggettanti su tracciati stradali, dovranno essere mantenuti con il bordo inferiore, ad un'altezza minima di m. 3 e l'installazione è riferita esclusivamente a percorsi pedonali e ciclabili, mentre se esposti su carreggiate stradali, l'altezza minima non potrà essere inferiore a m. 5.

6. L'applicazione delle bandiere, diverse dalle bandiere di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente regolamento, può avvenire solo all'interno di aree private debitamente recintate.

7. Non è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli alberi o sulle piante del patrimonio comunale, o sulle testate aeree di linee o condotte elettriche e telefoniche. **L'eventuale utilizzo dei pali della pubblica illuminazione dovrà essere approvato esplicitamente dall'Amministrazione Comunale previo assenso del gestore del servizio stesso.**

Articolo 15 - Manifesti e impianti affissionali

1. L'affissione dei manifesti, può avvenire unicamente sugli appositi impianti affissionali (Pance pubbliche). E' pertanto vietata l'affissione diretta sui muri ed in ogni caso sugli impianti non autorizzati.

2. Le caratteristiche tecniche degli impianti affissionali, il materiale da utilizzare e le modalità d'installazione dei predetti impianti, verranno valutati in funzione della richiesta di posizionamento da parte dei privati.

3. L'autorizzazione all'installazione di manifesti sulle pance Pubbliche dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Tributi previa richiesta, (vedasi TITOLO IV del presente Piano dei Mezzi Pubblicitari)

Articolo 16 - Segni orizzontali reclamistici

1. La forma pubblicitaria di questo tipo è ammessa unicamente all'interno di aree circoscritte e private, anche se aperte all'uso pubblico, presso strutture imprenditoriali di qualunque genere.

2. Sono ugualmente ammesse, anche all'esterno di dette aree, se poste lungo tracciati stradali inseriti sui percorsi di manifestazioni pubbliche e sportive, limitatamente al periodo di svolgimento del corteo o dell'effettuazione della manifestazione sportiva e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione delle medesime manifestazioni.

3. La collocazione non è consentita, nelle aree d'intersezione stradale, né sui tratti stradali interessati da iscrizioni topografiche e d'indicazione stradale di ogni tipo.

4. La forma pubblicitaria in questione, deve essere realizzata con materiali rimovibili, ma ancorati saldamente alla pavimentazione stradale.

5. La loro dimensione per singole lettere di composizione, deve consentire l'appoggio dei pneumatici in condizioni di sicura aderenza e conservazione delle traiettorie determinate dai conducenti dei veicoli.

Articolo 17 - Bacheche

1. La forma pubblicitaria di questo tipo, è ammessa nei limiti dimensionali di 120 cm. x 80 cm., oppure di 40 cm. x 120 cm. La struttura ed i materiali di composizione, devono avere cornici leggere, realizzate con profilati diversi dal colore giallo anodizzato o alluminio. L'eventuale emblema o simbolo di rappresentanza dell'Ente, dell'Associazione o del diverso soggetto tra quelli indicati all'art. 3 di questo regolamento, può essere applicato sulla parte esterna e superiore della cornice, con dimensioni massime di cm 20 x 20.

2. Le bacheche, se poste in opera in aderenza a murature di confine con la strada pubblica e con i

marciapiedi, dovranno avere una sporgenza massima di 10 cm dal filo verticale della muratura e l'altezza minima da terra non potrà essere inferiore a 1,00 metri. Se installate in altri luoghi tra quelli possibili previsti dalla normativa per gli impianti pubblicitari, l'installazione sarà soggetta alle distanze previste dalla normativa generale. L'altezza da terra con la parte più vicina al suolo dell'installazione, non potrà essere inferiore a m. 1,50.

3. All'interno del Centro Storico di Comacchio, così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I: Centro storico di Comacchio", sono ammesse bacheche di ridotte dimensioni per le attività di ristorazione, al solo scopo di affissione della carta dei menù. Tali bacheche dovranno rispettare le dimensioni massime, colori e materiali nonché distanze e posizioni riportati qui di seguito.

Articolo 18 - Tende parasole

Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

Appartengono a questa tipologia le tende con le seguenti caratteristiche strutturali:-

~~–Estensibili: quando installate con apposite staffe di appoggio, alla parete dell'esercizio imprenditoriale da proteggere dall'irradiazione solare, che si dispiegano orizzontalmente con meccanismo a pantografo e si ripiegano nell'apposito contenitore a parete, con azionamento meccanico manuale o elettrico.~~

~~–Verticali: quando installate all'esterno della vetrina da proteggere, ma dentro il vano di apertura della medesima vetrina e il loro dispiegamento avviene solamente all'interno del predetto vano ed in senso verticale.~~

~~–Cupoletta: quando installate ad arco, con apposite staffe, alla parete murata dove si trova la vetrina o il vano da proteggere e la forma, è assunta nella fase di apertura azionata manualmente, per caduta della parte mobile vincolata alle due estremità verticali e laterali.~~

~~–Gazebo e Tunnel: Quando installate a copertura e protezione di distese di tavoli e sedie o di mostre all'aperto e non ancorate alla parete dell'esercizio imprenditoriale da proteggere. La tenda in questi casi dovrà essere convenientemente assicurata al suolo con apposite strutture di ritegno o di ancoraggio.~~

1. **Richiamato quanto definito all'art.2 comma 3 del presente Regolamento** in tutti i casi, l'installazione delle tende dovrà essere fatta in modo da garantirne la sicurezza, per stabilità e inamovibilità, in caso di eventi atmosferici intensi.

2. L'installazione delle tende solari, protese all'esterno dell'edificio di riferimento, non deve in alcun modo ostacolare, o impedire la visibilità piena delle tabelle di toponomastica stradale e la segnaletica stradale di ogni tipo. Le tende non possono essere installate in prossimità delle intersezioni stradali, quando la loro posizione possa rendere difficoltosa la viabilità, la visibilità e comprensione della segnaletica stradale, con conseguente pericolo per la circolazione stradale.

3. Le tende non possono essere installate in prossimità di monumenti o edifici storici di pregio nel caso in cui, una volta aperte ostacolino la piena e completa visibilità dell'interezza del manufatto.

4. Le tende debbono essere colorate con tinte unite uniformi con l'esclusione del colore rosso nelle sue diversificazioni cromatiche. Le sostituzioni delle tende per deterioramento o danneggiamento, può essere fatto solo nel rispetto dei colori autorizzati precedentemente e delle eventuali modifiche intervenute successivamente, sull'insieme delle tende esposte e relative all'edificio di riferimento o della strada d'inserimento.

5. **All'interno del Centro Storico di Comacchio**, così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I: Centro storico di Comacchio":

- le tende dovranno essere installate in allineamento con l'apertura del vano vetrina (tolleranza max 15 cm per lato);

- **dovranno essere preferibilmente del tipo estensibile a tesata e comunque NON a capottina o cupoletta;**



Riferimenti tipologici esemplificativi: a sinistra il tipo estensibile a tesata, a destra a capottina o cupoletta.

- dovranno avere colorazione in tinta unita, con tonalità congruente con il tipo di fabbricato e con il contesto in cui si colloca;

- dovranno essere realizzate in tela, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o in PVC;

- **in caso di vetrine adiacenti appartenenti alla medesima proprietà, si potrà valutare l'opportunità di unificare la tenda solare nel caso in cui la larghezza del setto murario tra le vetrine è < 80 cm, in caso contrario dovranno essere separate e rispettare i 15 cm di tolleranza. Verranno comunque valutate caso per caso le tende a copertura di strutture tipo dehors.**

6. La parte terminale della tenda detta "mantovana" dovrà essere di dimensioni massime di 20 cm e di forma lineare. Non dovranno essere presenti elementi di chiusura laterali aggiuntivi. Potrà essere inserita nella mantovana esclusivamente la scritta pubblicitaria che riporta il genere ed il nome dell'esercizio, senza alcun tipo di immagini e/o disegni dei prodotti commercializzati.

7. Le suddette tende solari non dovranno impedire la circolazione pedonale e veicolare (altezza minima da terra di 2,20 m a partire dal bordo inferiore della mantovana, ove prevista) e potranno essere installate solo ai piani terra delle attività.

8. Le tende devono avere un'estensione massima di 1,5 m, non possono avere ulteriori strutture a supporto, atte all'aumento dell'estensione, ed estendersi oltre il marciapiede. **Potranno essere valutate autorizzate estensioni maggiori, nell'ambito di realizzazione nel caso in cui sia presente un di dehors adiacente (vedi artt. 48-49 del presente Piano) al marciapiede.**

9. In tutto il territorio sono unicamente consentite tende parasole di colorazione in tinta unita nelle seguenti tonalità suddivise per Ambito Territoriale:

Per il centro storico - Ambito I - le colorazioni consentite sono (tinta unita): RAL

Per la restante parte del territorio – Ambito II – le colorazioni consentite sono (tinta Unita): RAL.....

- Tale prescrizione, per le tende esistenti, dovrà essere ottemperata alla prima necessità di sostituzione del manufatto.

Articolo 19 - Cavalletti espositori

1. I cavalletti espositori per menù dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- sarà consentito un solo cavalletto per ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande o **artigianato di servizio di prodotti alimentari** da esporre durante gli orari di apertura dell'attività;
- se il cavalletto espositore del menù è collocato all'interno della distesa, si può collocare sulla struttura esistente o di progetto oppure si può collocare in prossimità della stessa (max cm. 50);
- il cavalletto espositore del menù si può collocare in aree limitrofe/adiacenti al locale/all'interno dei confini dell'attività, fissato in modo da non generare possibili pericoli per la pubblica incolumità e nel pieno rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (su marciapiede: luce libera di almeno cm. 120);
- dovrà essere preferibilmente monofacciale, con il lato non espositivo aperto;
- dovranno rispettare le dimensioni massime, colori e materiali riportati qui di seguito:

Articolo 20 - Impianti pubblicitari di servizio

1. Per impianti pubblicitari di servizio autorizzabili si intendono quelle tipologie di manufatti, abbinati ad un servizio di pubblica utilità.

Paline attesa bus

- Il punto di collocazione della palina coincide con quello individuato per la fermata bus dai soggetti competenti in materia di trasporto extraurbano.

- E' obbligatorio:

1) rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario;

2) non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;

3) non arrecare disturbo e/o difficoltà visiva agli utenti della strada;

4) non costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità motoria.

- Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

a) essere collocato in modo tale che la base inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dal suolo stradale non inferiore a cm. 2,20;

b) non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;

c) non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

- Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuta, nei modi e termini previsti dal vigente regolamento della pubblicità, l'imposta sulla pubblicità.

Transenne parapetonali

Elementi di arredo urbano, fissati al suolo, finalizzati alla delimitazione e alla protezione di marciapiedi, spazi ad uso ciclopedonale e parcheggi.

Sono consentite, all'interno delle transenne, installazioni di quadri espositivi per la diffusione di messaggi pubblicitari, monofacciali rivolti verso la pista ciclopedonale e/o marciapiede, e bifacciali nei parcheggi quando non rivolti verso la pubblica via, nei limiti di superficie disponibile all'interno della transenna.

Articolo 21- Pubblicità sui veicoli

1. E' recepita integralmente la disciplina dagli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e s.m.i., e dall'art. 57 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/92 e s.m.i.).

2. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento del C.d.S. e dal D. Lgs. 507/93.

3. La possibilità di effettuare la pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a motore individuati alla lettera h, comma 1, dell'art. 53 e ai veicoli speciali, così come definiti dall'art. 54 del C.d.S. e dall'art. 203 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.), e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:

- siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
- siano semoventi;
- siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
- che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 10 per ogni fiancata laterale;
- che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
- che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi.

4. Per la pubblicità sui veicoli si dovrà richiedere autorizzazione all'Ufficio Tributi su apposita modulistica previo parere della Polizia Locale di conformità al codice della Strada e regolamento di attuazione.

Articolo 22 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità commerciale e di altro genere, svolta con impianti di amplificazione sonora situati su autoveicoli, è attuata previo pagamento dell'imposta dovuta presso l'Ufficio Tributi.

2. Nell'ambito del territorio comunale, ad esclusione della zona pedonalizzata e ZTL, la pubblicità commerciale fonica, con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è consentita nelle seguenti fasce orarie:

- dal 1° Maggio al 31 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20;
- dal 1° Novembre al 30 Aprile, dalle ore 10 alle ore 13, dalle ore 16 alle ore 19.

3. Per la pubblicità relativa alle manifestazioni pubbliche, possono essere concesse speciali autorizzazioni limitate alle fasce orarie predette o ad altre anche festive, eccettuate quelle serali e notturne dopo le ore

20, con indicato i luoghi o gli itinerari, quando tali manifestazioni siano di genere politico o sindacale, oppure di carattere culturale, sportivo o religioso.

4. La pubblicità fonica è vietata:

- a meno di 200 metri dagli Ospedali e dalle strutture sanitarie private assimilate;

- a meno di 200 metri dai Cimiteri e dai luoghi di culto.

5. Per quanto riguarda la pubblicità elettorale, si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 130/1975. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune ed ove tale pubblicità riguardi più comuni contemporaneamente, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

6. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore ambientale, fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio 1° Marzo 1991.

7. Per la pubblicità fonica si dovrà richiedere autorizzazione all'Ufficio Tributi su apposita modulistica previo parere della Polizia Locale di conformità al codice della Strada e regolamento di attuazione.

Articolo 23 - Cartelli Pubblicitari su cantieri

1. Nei cantieri edili, al loro interno ed all'interno di aree delimitate, soggette ad urbanizzazione in atto, possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l'esposizione di cartelli promozionali della vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere medesimo. In questa tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie di carattere tecnologico, esercitate all'interno dei predetti cantieri, effettuate da operatori professionali diversi dal costruttore principale, ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli e mezzi pubblicitari, le dimensioni massime non possono eccedere, di norma, i 18 mq.; è tuttavia possibile definire dimensioni superiori nel caso di cantieri di opere pubbliche o, comunque, oggetto di convenzioni, accordi o comunque definiti, tra pubblico e privato.

2. Per quanto riguarda la pubblicità delle imprese e dei professionisti che operano nel cantiere oggetto dei lavori, il cartello deve essere, 70x100cm. C'è la possibilità di raggiungere una dimensione massima di 210x100cm, inserendo in maniera ordinata all'interno di tabelle i loghi delle ditte operatrici.

3. All'interno dell'Ambito II (come individuato dalla Tav. 6 – Ambito II: restante parte del territorio comunale) si possono installare cartelloni pubblicitari relativi ad edifici in via di realizzazione con dimensioni massime di 300x200cm. L'autorizzazione verrà rilasciata dopo un'analisi relativa al contesto di inserimento e avrà durata di 1 anno, da rinnovarsi non automaticamente.

5. Per tali cartelli è dovuto il pagamento dell'imposta di pubblicità.

6. La pubblicità promozionale della vendita immobiliare, può essere esercitata, solo se attinente al medesimo cantiere ove si intende esporre tale forma di pubblicità, previa apposita domanda e previo rilascio di titolo abilitativo inerente i lavori edilizi che si dovranno effettuare nel cantiere di che trattasi.

7. Tali impianti non potranno essere luminosi a luce propria.

“TITOLO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

Articolo 24 – Competenze

1. Chiunque intenda installare, ~~a lato o in vista di strade aperte all’uso pubblico generale,~~ **all’interno del centro abitato, sulle strade o in vista di esse sia pubbliche o private ad uso pubblico, su aree pubbliche o di uso pubblico,** forme pubblicitarie di qualunque tipo tra quelle previste dal **presente regolamento** deve presentare richiesta di Autorizzazione **al Comune** ~~Dirigente del Settore su apposita modulistica predisposta dal Servizio Mezzi Pubblicitari.~~ **tramite il portale telematico regionale.**
2. Quando l’esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate fuori dei centri abitati così come delimitati con Delibere di Giunta Comunale n. 37 del 15/02/2005; n.145 del 30/05/2008 e n.127 del 09/04/2014, la richiesta deve essere presentata all’Ente proprietario della strada **(ad esempio: alla Provincia, ad Anas ecc.),** salvo che l'Ente suddetto non richieda un diverso tipo atto, secondo le prescrizioni dettate dagli art. 23, commi 4) e 5) e 26, comma 3) del Codice della Strada.
3. Quando l’esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate all’interno dei centri abitati così come delimitati con delibere di giunta comunale sopra citate, anche se appartenenti ad Ente diverso dal Comune, la richiesta è presentata, per competenza, al Dirigente del Settore, che provvederà a richiedere specifico nulla osta all’Ente proprietario della strada se non già richiesto dalla Ditta.
4. Nel caso di installazioni di manufatti in aree o fabbricati soggetti a vincoli paesaggistico – ambientali, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04, **salvo il caso di esclusione previsto dall'Allegato A punto A23 del DPR 31/2017,** dovrà essere richiesta specifica Autorizzazione Paesaggistica al Comune, che curerà le procedure per il rilascio della stessa; nel caso di installazioni in aree ricadenti all'interno delle perimetrazioni di Parco del Delta del Po, ~~sarà cura del richiedente dotarsi di apposito nullaosta rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po,~~ **sarà cura del richiedente presentare al Comune la richiesta di nulla osta corredata della dovuta documentazione da inoltrare all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po.**
5. Nei casi previsti ai precedenti commi 3 e 4 il richiedente dovrà allegare **all'istanza, attraverso il portale telematico regionale,** la ~~richiesta~~ **necessaria** documentazione, ~~in copia aggiuntiva sottoscritta in originale, da allegare ad ogni richiesta di Nulla Osta.~~ **per l’ottenimento degli atti presupposti.**

Articolo 25 – Domanda e documenti obbligatori

1. La richiesta di Autorizzazione **trasmessa tramite il portale regionale telematico dovrà essere corredata dei seguenti Allegati obbligatori:** ~~compilata su apposita modulistica predisposta dal Settore Territorio, Sviluppo Economico e Demanio e provvista del regolare bollo per l'imposta relativa, deve essere indirizzata dal richiedente al Comune di Comacchio, e presentata presso l'ufficio o il servizio protocollo preposto e deve essere corredata dai documenti di seguito elencati:~~

~~a) Dichiarazione di responsabilità, redatta ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/92, con la quale il richiedente attesta che il manufatto pubblicitario è progettato per la realizzazione con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e che l'impianto ed i suoi elementi di sostegno sono stati calcolati per la posa in opera, tenuto conto della consistenza del terreno e dell'eventuale spinta del vento, in modo da garantirne stabilità e sicurezza;~~

~~b) Dichiarazione che l'impianto verrà eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli impianti (DM n° 37/2008 nel rispetto delle Norme C.E.I. 64.8), quando la richiesta è relativa all'installazione di mezzi pubblicitari luminosi, nonché dichiarazione di conformità ai sensi della L.R. 19/2003 in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico;~~

~~a) e) Progetto quotato ed in scala adeguata dell'opera da realizzare e relativa descrizione tecnica, dai quali si possano individuare gli elementi essenziali dell'impianto o manufatto e la sua collocazione, compreso gli elementi che formano il supporto al mezzo pubblicitario proposto; tale documentazione dovrà essere fornita in ~~duplice copia~~, debitamente firmata dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori o dell'installazione, dal proprietario e/o richiedente l'autorizzazione o dal progettista;~~

~~b) d) Bozzetto/i quotato/i, colorato/i e in ~~duplice copia~~ del messaggio/i pubblicitario/i da esporre; Nel caso di impianto a messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti, che fanno parte dell'impianto nelle sue variabili.~~

~~c) e) Documentazione fotografica, che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante;~~

~~d) f) Planimetria ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione, con l'indicazione delle distanze tra il punto di installazione, la segnaletica stradale verticale e gli impianti pubblicitari esistenti;~~

~~e) g) attestazione del versamento dei diritti di Segreteria, come deliberati dal Comune di Comacchio, **attestazione di pagamento di n. 1 bollo virtuale di valore corrente, da corrispondere attraverso piattaforma PagoPA;**~~

f) Dichiarazione di impegno (ALLEGATO 4) scaricabile dal sito del Comune di Comacchio;

Nel caso di cartelli su strada:

- la planimetria dovrà estendersi in lunghezza adeguata a far vedere i precedenti e seguenti cartelli, da ambo i lati, per almeno 300 metri da quello di nuova collocazione;

- le fotografie, fatte da entrambe le direzioni di percorrenza, devono consentire di vedere la zona interessata dalla collocazione, gli altri cartelli vicini e il contesto paesaggistico.

2. Per l'installazione di mezzi pubblicitari **temporanei come definiti al precedente art. 8** (striscioni, locandine, plance, stendardi e bandiere, segni orizzontali), ~~con carattere di temporaneità~~, la documentazione da **allegare alla COMUNICAZIONE PER OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI predisposta sulla modulistica Regionale con la richiesta**, può essere limitata agli elaborati indicati ai punti **b),c),d),e),f) a), d), e), f), g)**. **Dovrà essere chiaro l'ove il richiedente fornisca un elenco delle varie installazioni richieste, indicandone esattamente il punto di collocazione e la precisa durata dell'esposizione.** L'ufficio competente potrà richiedere altri documenti ritenuti necessari. **La Comunicazione (COTS) non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.**

3. ~~La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una Autodichiarazione di Rispondenza al Regolamento ed al Codice della Strada, con allegati i documenti richiesti all'art. 26. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che siano pervenute comunicazioni da parte degli uffici comunali competenti, il richiedente potrà procedere all'installazione del manufatto. Gli uffici comunali competenti possono successivamente, esercitare una funzione di controllo sulla rispondenza di quanto autodichiarato dal richiedente, provvedendo a norma di legge nel caso di difformità riscontrate.~~

4. ~~Nel caso di esposizione di striscioni, locandine, plance, stendardi e bandiere, segni orizzontali, con carattere di temporaneità, occorrerà presentare la COMUNICAZIONE OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI su apposita modulistica della Regione Emilia Romagna con indicata la precisa durata dell'esposizione e la documentazione di cui al punto 2.~~

5. **3** Per l'esercizio dell'attività di pubblicità fonica **e su veicoli, come precedentemente definite**, è sufficiente il pagamento dell'imposta dovuta all'Ufficio Tributi.

Articolo 26 – ISTRUTTORIA

1. Nel caso in cui la richiesta di Autorizzazione presentata, sia insufficientemente documentata, o non corredata da quanto richiesto, oppure nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti

tecnici il richiedente sarà invitato dall'Amministrazione comunale, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata a cui dovrà ottemperare entro e non oltre il termine fissato di 30 giorni. I termini di conclusione del procedimento si intendono sospesi fino al momento della presentazione della documentazione richiesta e cominceranno a decorrere nuovamente a partire dalla data di presentazione della documentazione anzidetta. In caso di mancato ricevimento delle integrazioni dovute, la richiesta presentata si intende sospesa verrà Conclusa ai sensi dell'art. 2 della L.241/1990. Con la presentazione della documentazione richiesta, decorreranno i termini per il rilascio dell'Autorizzazione, previsti in 60 gg. ai sensi dell'art. 53 del DPR 495/92. I termini per il rilascio dell'autorizzazione pubblicitaria sono fissati in 60 giorni, al netto delle sospensioni, ai sensi dell'art. 53 DPR 495/92.

2. Il rilascio dell'Autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.

3. La dichiarazione presentata per imposta sulla pubblicità al comune non sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del C.d.S.

Articolo 27 – Validità dell'autorizzazione

1. Nell'ambito urbano e sulle strade di proprietà comunale, l'autorizzazione per gli impianti permanenti è valida per anni tre. Può essere rinnovata secondo le procedure indicate ai successivi articoli.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente e dall'art. 27 comma 5 del Codice della Strada per le insegne di esercizio a parete (si escludono quelle a bandiera su muro), le preinsegne, le targhe professionali e d'esercizio, le tende parasole con estensione massima di 1,5 metri e le vetrofanie, le bacheche e simili, l'autorizzazione si intende è valida fino alla modifica della titolarità della stessa, ovvero fino a quando i mezzi pubblicitari precitati mantengono le caratteristiche strutturali, dimensionali, di colore, di composizione grafica e di manutenzione previste nell'autorizzazione medesima.

3. L'Amministrazione comunale può revocare o sospendere in ogni momento l'autorizzazione, ovvero modificare la durata della stessa, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

4. Le Autorizzazioni previste da questo regolamento, si intendono efficaci fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e stradale dalle opere realizzate.

ARTICOLO 28 – Modifica del messaggio pubblicitario

1. In tutto il territorio comunale, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, **la composizione grafica o il colore** riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una comunicazione agli uffici comunali competenti ~~compilata sull'apposita modulistica (scaricabile dal sito del Comune di Comacchio), allegando la documentazione ivi elencata in duplice copia; gli uffici comunali restituiranno una copia della comunicazione con il timbro di ricevimento che costituisce titolo alla modifica richiesta e dovrà essere conservata con l'Autorizzazione precedentemente richiesta. La comunicazione potrà avvenire anche~~ tramite posta certificata (PEC) e farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della stessa, **che costituisce titolo alla modifica richiesta e dovrà essere conservata con l'Autorizzazione precedente.**

L'oggetto della PEC dovrà recare la dicitura:

“Modifica messaggio pubblicitario su cartello o su un altro mezzo pubblicitario autorizzato con pratica n. xx/xx – Ditta: XXX”.

2. La documentazione da allegare alla comunicazione consiste in elaborato fotografico attestante la situazione autorizzato e bozzetto del messaggio pubblicitario sostitutivo.

ARTICOLO 29 – Rinnovo dell’Autorizzazione

1. **Fermo stabilito quanto riportato nel precedente art. 27 comma 2,** la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata ~~almeno~~ **entro** 30 giorni prima della scadenza naturale dell’autorizzazione **tramite il portale telematico regionale** ~~sull'apposita modulistica~~ e corredata dall’autodichiarazione attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata in conformità al presente regolamento ed allegando la copia del precedente provvedimento autorizzatorio, **documentazione fotografica dello stato di fatto, le attestazioni di pagamento dei diritti di segreteria e di n. 1 bollo virtuali di valore corrente attraverso piattaforma PagoPA e SCIA.** Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che siano pervenute comunicazioni da parte degli uffici comunali, la richiesta di rinnovo si ritiene assentita.

ARTICOLO 30 – Subentro

1. Chiunque subentri nell’attività d’esercizio di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel regolamento, senza alcuna modifica di quanto autorizzato, ~~deve comunicarlo con le modalità di cui al precedente art. 29.~~ **dovrà presentare formale istanza tramite il portale regionale telematico. Tale istanza dovrà essere corredata di documentazione obbligatoria aggiuntiva quale:**

- Pagamento dei Diritti di Segreteria attraverso piattaforma PagoPA;

- Allegato 4 (dichiarazione di impegno) scaricabile dal sito del comune di Comacchio.

Le istanze normate agli articoli 28, 29 e 30 relative alla Modifica del Messaggio pubblicitario, Rinnovo e Subentro potranno essere attivate contemporaneamente attraverso il portale Telematico Regionale.

Articolo 31 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:
 - Verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto, compresi gli elementi di sostegno;
 - Effettuare ogni intervento necessario al mantenimento dell'impianto, nelle condizioni di esercizio autorizzate;
 - Procedere, per ragioni di sicurezza, alla manutenzione o reintegro, ove necessario, del manufatto pubblicitario, segnalando contestualmente in loco la temporanea situazione di "cartello in cantiere" o "cartello in manutenzione";
 - Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'Autorizzazione o anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze;
 - Procedere alla rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario ove si sia determinata la decadenza o la revoca dell'autorizzazione;
 - Provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, al termine dell'esposizione autorizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all'installazione autorizzata;
 - Installare la targhetta di riconoscimento e identificazione dell'impianto pubblicitario secondo le prescrizioni dettate dal successivo articolo.

Articolo 32 - Targhetta d'identificazione

1. Il titolare di autorizzazione per l'installazione di mezzi e impianti pubblicitari, dovrà applicare saldamente alla struttura ben visibile da strada, una targhetta metallica, con i seguenti elementi d'identificazione:
 - Comune di Comacchio;
 - Dati del titolare dell'autorizzazione;
 - Numero di Pratica Pubblicitaria e data e protocollo di rilascio dell'autorizzazione;
 - Indicazione del punto di installazione (nome strada, progressivo chilometrico etc..);
 - Data della prima scadenza dell'autorizzazione;

La targhetta dovrà essere sostituita ogni volta che intervenga una variazione dei dati riportati originariamente oppure ogni volta che i dati riportati non siano più riconoscibili o identificabili e nel caso di asportazione per qualunque motivo.

ARTICOLO 33 – Revoca dell'autorizzazione e sospensione o modifica

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- la modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto o impianto pubblicitario;
- il mancato adempimento tributario per la forma pubblicitaria autorizzata;
- sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- difformità rispetto all'oggetto dell'Autorizzazione;
- mancato rispetto delle condizioni previste per l'efficacia dell'Autorizzazione;
- l'inosservanza di norme regolamentari e legislative, anche in materia di sicurezza degli impianti ed inquinamento luminoso;

2. Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'Autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni specifiche.

3. Il Comune è tenuto ad inviare comunicazione ~~anche a mezzo PEC — fax o altro sistema di comunicazione~~, direttamente al titolare dell'Autorizzazione dell'avvio della procedura di revoca, almeno 15 giorni prima che questa avvenga, in modo da permettere al titolare dell'Autorizzazione di provvedere all'eventuale adeguamento ove possibile.

Articolo 34 - Vigilanza e Sanzioni

1. Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo della Polizia Locale e dei propri incaricati, ai sensi dell'art. 23 comma 13 del C.d.S. e dell'art. 56 del D.P.R. n.495/92, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari.

2. Ogni inadempienza o difformità, dovrà essere sanzionata secondo la normativa vigente e segnalata agli uffici comunali competenti per il rilascio delle autorizzazioni, anche in caso di adeguamento.

3. Chiunque installa manufatti, mezzi o impianti pubblicitari e di propaganda, in violazione delle norme del C.d.S., del D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 23 del C.d.S. e s.m.i.

4. La rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari installati abusivamente o in difformità, è disposta nel caso, secondo la procedura prevista dall'art. 23, commi 13/bis e 13/quarter del vigente C.d.S. Per le altre violazioni non previste o, non comminabili dal Codice, ma connesse con l'esposizione pubblicitaria

abusiva, si farà luogo alle sanzioni previste dall'art. 8 della L.R. 06/04 per violazioni ai regolamenti da 75,00 Euro a 450,00 Euro.

Resta inteso che verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa ambientale nel caso di interventi in zone ricomprese nei limiti del D. Lgs. 42/04.

TITOLO IV - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 35 - Oggetto e finalità

Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico **o alle aree private con servitù di uso pubblico** mediante 'dehors' stagionali o permanenti con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.
3. **La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, e alle aree private visibili da spazi pubblici, per le quali è necessario acquisire NULLA OSTA** ~~La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico e alle aree private visibili da spazi pubblici.~~
4. **L'amministrazione Comunale ha allegato al presente Piano dei Mezzi pubblicitari linee guida si riserva di predisporre un progetto di iniziativa pubblica relative all'installazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica perseguendo l'obiettivo di migliorare l'ambiente urbano e potenziare la vocazione turistica e commerciale della città con azioni e indirizzi che potranno integrare e/o variare il presente Regolamento. Vedi regolamento Decoro Urbano per il Centro Storico di Comacchio (Ambito I) e Viale Carducci al Lido Degli Estensi.**

Articolo 36 - Contenuti

1. Il regolamento e l'allegato tecnico contengono indicazioni e prescrizioni per le successive progettazioni di dettaglio, riferite ai manufatti di cui al precedente articolo.

In particolare sono individuati:

- le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;
- la suddivisione del territorio in Ambiti Omogenei, di cui all'allegato tecnico Tav.1 – Tav.26;
- i materiali ed i dettagli di arredo;
- le dimensioni sia in pianta, che in alzato delle diverse tipologie;
- l'elenco degli elaborati grafici e descrittivi da presentare per l'ottenimento dei titoli autorizzativi.

Articolo 37 - Definizioni

1. Per "dehors" si intendono l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande, **all'esposizione di merci o al consumo sul posto di attività artigianali di prodotti alimentari.**
2. Per "dehors stagionale" si intende la struttura, di cui al precedente comma 1, installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Per "dehors permanente" si intende la struttura, di cui al precedente comma 1, installata per un periodo

complessivo superiore a 180 giorni e, comunque, non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione e concessione per l'occupazione suolo pubblico.

Articolo 38 – Tipologie di dehors

1. Sono previste le seguenti tipologie di “dehors”:

Dehors aperto:

area esterna attrezzata a carattere stagionale/temporaneo o permanente insistente su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici), pertinente a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata da diversi elementi, secondo le disposizioni sotto riportate ed eventualmente dotata di copertura in tela e di pedana.

Dehors parzialmente chiuso:

struttura che delimita la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura ed eventuale pedana, secondo le disposizioni sotto riportate.

2. L'occupazione di suolo pubblico, costituita dalla collocazione di soli tavolini (massimo quattro) e sedie o solo panche, poste in adiacenza ai fabbricati, non costituisce dehors.

Articolo 39 – Composizione

1. Gli elementi dei dehors di cui ai precedenti articoli sono classificati come di seguito indicato:

a) arredi: tavoli, sedie, poltroncine e panche;

b) elementi costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno (pedane).

2. Elementi di tipo seriale (quali insegne, ombrelloni, cartelloni) con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) all'interno dell'Ambito I – **Centro storico di Comacchio**.

3. Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate sempre alla durata dell'evento o della manifestazione.

Articolo 38 40 - Ubicazioni e dimensioni dei dehors

Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. La collocazione delle varie tipologie di dehors sui sedimi pubblici tiene conto della divisione del territorio negli ambiti urbani individuati dalle schede (vedere TAV. 1. - TAV. 2 6):

- Ambito I: Centro storico di Comacchio (vedi Tav. 1)

Centro storico come delimitato nelle planimetrie di P.R.G. comprese le aree prospicienti complessi ed edifici isolati di interesse storico-artistico e/o documentario, esterni al perimetro della zona omogenea A.

- Ambito II: Restante parte del territorio comunale (vedi Tav. 6-2)

1) Criteri generali di collocazione:

a) Il dehors deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente e adiacente all'attività, garantendo la maggior attiguità possibile senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali;

- b) Non è consentito occupare spazio e installare strutture a distanza inferiore a 5 m dalle intersezioni viarie principali; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i “dehors” non devono occultare l’avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare;
- c) Il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli e non potrà essere installata qualora il suo posizionamento sia in contrasto con il codice della strada;
- d) Il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali dei monumenti storici. Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi;
- e) L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;
- f) Non è consentito installare dehors, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di fermata e sosta;
- g) E' consentito installare dehors, o parti di essi, a quegli esercizi commerciali collocati sotto ai portici **qualora sia Comune a più attività in AMBITO II, con la finalità di ottenere un aumento dell'area espositiva,** solo esternamente ai portici stessi, senza ~~strutture di copertura, parapetti o ringhiere;~~ **alcuna perimetrazione;**
- h) Nell'installazione del dehor dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, tra il muro dell'edificio dell'attività e il dehor stesso, che, di norma, deve essere non inferiore a 1 metro e solo se la dimensione del marciapiede è superiore a 2 metri. In caso di dimensioni minori il marciapiede non potrà essere occupato. Può fare eccezione il caso in cui il dehor venga posizionato a filo marciapiede e questo sia inferiore a metri 1,50; quando sussista l'esistenza di particolari caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore a metri ~~1.00~~ **2.00;**
- i) Nel caso in cui il dehors occupi parte di carreggiata destinata alla circolazione veicolare dovrà essere munito di adeguata segnalazione e l'ingombro del dehor deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a 3 metri, necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
- l) Non è consentito installare strutture sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'attività del richiedente salvo il caso in cui la strada si trovi su area pedonale;
- m) Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari;
- n) I “dehors” non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

2. Con riferimento alle dimensioni, i dehors devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- la superficie massima consentita per l'installazione del dehor è pari al doppio della superficie interna di somministrazione **per i pubblici esercizi o pari al doppio della superficie di vendita per gli esercizi commerciali** di pertinenza e, comunque **per qualsiasi tipologia**, non superiore a 50 mq **se su solo pubblico;**
 - la superficie massima consentita per la semplice occupazione suolo con tavoli sedie e ombrelloni **(TIPOLOGIA 1)**, non ha limiti specifici, sarà valutata in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta;
 - la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehor non può superare il fronte dell'esercizio; eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 30% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto e sottoscritto dei proprietari limitrofi interessati;
 - la profondità massima consentita è:
- a) su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità della stessa area di sosta;

b) su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico esercizio; un'area più larga può essere autorizzata fino al massimo del 50%, a condizione che vi sia l'assenso scritto e sottoscritto dei proprietari fronti stanti, solo per i dehors aperti **TIPOLOGIA 2 e 3** con pedana e delimitazioni, resta, comunque, salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3 metri, necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.

3. Le strutture da installarsi sui canali dovranno rispettare i seguenti criteri:

- Non sarà consentita la possibilità che le strutture possano installarsi su entrambi i lati del canale;
- Le dimensioni della struttura non dovranno ostacolare l'eventuale passaggio di natanti secondo quanto prescritto dal Piano della Navigabilità interna **denominato "La Navigabilità a Comacchio" approvato con D.C.C. n. 34 del 24/04/2001;**
- Non pregiudicare la prospettiva e in ogni caso non ostacolare la visuale dei monumenti o edifici di pregio storico artistico testimoniale;
- Si dovrà evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e decoro.
- Non potranno occupare più del 40% della lunghezza complessiva del tratto di canale prospiciente.

In conformità con il Piano della Navigabilità, relativamente all'installazione di pedane mobili sui canali (come prescritto nel Capo II, all'art.8), queste potranno avere una profondità massima di copertura della superficie del canale pari a 1/3 della larghezza del canale stesso. Le installazioni saranno possibili solamente nel Canale Maggiore tra Ponte degli Sbirri e Ponte del Teatro e tra questo e il ponte del Carmine e nel Canale di Borgo nel tratto parallelo a Via Muratori.

Al fine di garantire di conservare il più possibile le viste degli edifici di pregio prospicienti i canali si vieta ogni tipo di installazione sui seguenti tratti di canali:

- Canale Pallotta: dal Ponte Trepponti al Ponte degli Sbirri;
- Canale Maggiore: dal Ponte degli Sbirri al Ponte San Pietro;
- Canale del Carmine: dal Ponte del **Carmine** al Ponte Pizzetti.

Si dovrà comunque analizzare caso per caso in modo da verificare le eventuali problematiche locali e non si dovrà in nessun caso andare in contrasto con il regolamento per la circolazione dei natanti interni predisposta dal Settore Turismo **approvato con D.C.C. n. 13 del 24/03/2004 recante: "Regolamento per la valorizzazione turistica e culturale dei canali interni al centro storico di Comacchio - Approvazione"**.

4. Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato.

Articolo 39 41- Manutenzione e responsabilità

1. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

- a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
- b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;
- c) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato, o, ove presente un dehors o una pedana, custoditi ordinatamente all'interno di apposita delimitazione dove dovranno essere resi inutilizzabili;

37

- d) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;
- e) in caso di Scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;

f) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Le strutture e i manufatti di cui al presente regolamento devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Tali strutture dovranno essere sottoposte ad opportuna e periodica manutenzione ad esclusiva cura e responsabilità del titolare dell'autorizzazione. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), dovrà essere preventivamente autorizzata presentando una nuova richiesta di modifica all'Autorizzazione originaria.

Articolo 40 - Procedimento per il rilascio del Nulla Osta

1. Il presente articolo disciplina il procedimento per il rilascio del Nulla Osta per i soli Pubblici esercizi dotati di aree private non aperte al pubblico transito ma visibili da pubblica via, ovvero di quegli spazi riservati al ristoro all'aperto ed allestiti con strutture di arredo per il consumo di cibi o bevande somministrati.
2. Il presente Nulla Osta è necessario al fine di un corretto inserimento degli elementi d'arredo dei pubblici esercizi, per quanto all'apposizione di elementi prefabbricati o la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo in area privata non direttamente aperta al pubblico, si farà riferimento a quanto normato dal DPR 380/2001 e relativa normativa Regionale in materia di Edilizia;
3. Il titolare che intende aumentare l'area di somministrazione dovrà darne comunicazione al competente ufficio Commercio;
4. La richiesta dovrà pervenire via pec, corredata della seguente documentazione:
 - attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria,
 - relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato,
 - schede tecniche a colori dell'eventuale ombrellone o tenda;
 - schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, sistemi di illuminazioni, cestini ecc.);
 - fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
 - dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti e che le opportune dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 verranno depositate al termine dell'installazione;

2. Entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi alla Comunicazione, l'Ufficio SUAP e mezzi pubblicitari controlla la completezza della documentazione, e, in caso di esito negativo della verifica, comunica in via telematica all'interessato e al progettista l'inefficacia della Comunicazione.

Nei successivi 30 giorni l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dal presente Piano dei Mezzi Pubblicitari, e provvederà a richiedere l'eventuale documentazione mancante che dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni. L'istruttoria, salvo eventuali sospensioni dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni.

3. Gli uffici competenti potranno richiedere la conformazione del progetto se non rispetta quanto disposto dal presente regolamento, il proponente sarà obbligato a conformarsi entro 30 giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta di conformazione. Qualora il progetto non risulti conformabile il Dirigente del Servizio Mezzi Pubblicitari ordina la rimozione del dehor.

4. Il Nulla Osta rilasciato, rimarrà valido fino alla modifica della titolarità dello stesso, ovvero fino a quando il Dehor manterrà le caratteristiche strutturali, dimensionali, di colore, di composizione previste nel Nulla Osta medesimo.

Articolo 42 41 - Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione

1. ~~Il titolare di una attività che intende collocare un dehors o semplici arredi come tavolini, sedie e panche su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da luogo pubblico) deve ottenere specifica Autorizzazione.~~ **Il titolare di una attività che intende collocare un dehor per cui occorre ottenere Autorizzazione dovrà presentare, via pec, relativa modulistica scaricabile dal sito del comune di Comacchio completa di tutte le asseverazioni necessarie e con Allegata la seguente documentazione :**

- attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, oltre al pagamento di una marca da bollo, da corrispondere attraverso piattaforma PagoPA;

~~Il procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo si distingue a seconda della tipologia di manufatti che s'intendono collocare e delle zone del territorio comunale, come di seguito riportato:~~

• ~~dehors aperti o parzialmente chiusi in zone non soggette a vincolo ambientale:~~

~~presentazione istanza di cui al punto 2, corredata della seguente documentazione:~~

- planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati: dimensioni interne dell'esercizio commerciale al fine di verificare la superficie massima che il dehors esterno potrà avere, tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, **di pali della pubblica illuminazione**, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.;

~~planimetria~~ **progetto** redatto da Tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:50, nel**la** quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi architettonici, i colori;

- relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato, **corredata dai fotoinserti della struttura di progetto;**

- schede tecniche a colori dell'eventuale ombrellone o tenda;

- schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli sedie, sistemi di illuminazione, se previsti, pedane, delimitazioni coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc.);
- fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;
- dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti, **e che le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 verranno depositate al termine dell'installazione;**
- Scheda tecnica dell'impresa produttrice relativa allo specifico prodotto che verrà installato;

L'istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta l'acquisizione dei pareri degli uffici competenti in materia di viabilità (Polizia Locale e/o Settore Lavori Pubblici – Ufficio Strade); se il parere dei suddetti uffici è favorevole, il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni.

• **dehors aperti o parzialmente chiusi in aree soggette a vincolo ambientale:**

presentazione di istanza di cui al punto 2, corredata della seguente documentazione:

~~planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in tre copie in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati: dimensioni interne dell'esercizio commerciale al fine di verificare la superficie massima che il dehors esterno potrà avere; tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata di collocazione e del suo significativo intorno con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehor viene ad interferire; la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione; eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.;~~

~~planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi architettonici, i colori;~~

~~relazione tecnico descrittiva, a firma di Tecnico abilitato;~~

~~campione di tessuto della eventuale copertura o tenda;~~ **(DA VALUTARE SE TENERLO O MENO)**

~~specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, se previste pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);~~

~~fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia;~~

~~modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;~~

~~dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;~~

~~Scheda tecnica dell'impresa produttrice relativa allo specifico prodotto che verrà installato;~~

1. **Qualora l'Apposizione del Dehor ricada in area soggetta a vincolo ambientale e necessita di acquisire Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del DPR 31/2017 (allegato B punto B26), che dovrà essere presentata potrà essere richiesta preventivamente e/o contestualmente alla richiesta di Autorizzazione** secondo le procedure previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.). **L'istanza di Paesaggistica è scaricabile dal sito del Comune di Comacchio e gli Allegati**

saranno i medesimi riportati al precedente punto. L'istanza va presentata completa dell'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria oltre all'attestazione del pagamento della marca da bollo. Il rilascio dell'Autorizzazione per l'installazione del dehor è subordinata all'acquisizione dell'atto presupposto;

- 2. Qualora l'installazione ricada in area tutelata dall'Ente Parco Delta del Po e necessiti di acquisire il relativo Nulla Osta, allegata alla richiesta di Autorizzazione dovrà essere presentata adeguata documentazione come prescritto dall'Ente al fine di acquisire l'atto presupposto;**

~~Se l'Autorizzazione Paesaggistica viene presentata contestualmente alla richiesta di installazione della struttura, quest'ultima verrà ritenuta automaticamente sospesa in attesa del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. L'istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta l'acquisizione dei pareri degli uffici competenti in materia di viabilità (Polizia Municipale e/o Settore Lavori Pubblici - Ufficio Strade); se il parere dei suddetti uffici è favorevole ed è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica, il procedimento si conclude con il rilascio provvedimento di autorizzazione.~~

~~Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dopo il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica-~~

- ~~• **Semplici e limitati arredi come tavoli, sedie e panche in tutto il territorio comunale;**~~
- ~~• **presentazione dell'istanza di cui al punto 2, corredata dalla seguente documentazione:**~~
 - ~~1. piantina schematica dell'occupazione, redatta dall'interessato;~~
 - ~~2. schede tecniche o fotografie a colori degli elementi di arredo;~~
 - ~~3. fotografie a colori del luogo dove si intende praticare l'occupazione;~~
 - ~~4. modalità di gestione degli arredi e delle attrezzature durante i periodi di chiusura;~~

~~L'istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta l'acquisizione dei pareri degli uffici competenti in materia di viabilità (Polizia Municipale e/o Settore Lavori Pubblici - Ufficio Strade); se il parere dei suddetti uffici è favorevole, il procedimento si conclude con il rilascio provvedimento di autorizzazione.~~

~~Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni.~~

- ~~5. Qualora l'interessato non abbia provveduto a fornire la documentazione completa in sede di presentazione dell'istanza, l'ufficio provvederà a richiedere l'eventuale documentazione mancante **da presentare entro e non oltre 30gg.** Il termine di 60 gg. per il rilascio riederà dalla data di integrazione da parte della ditta della documentazione richiesta.~~
- ~~6. Una volta rilasciata l'autorizzazione, copia della stessa verrà inviata all'Ufficio Tributi (il privato effettuerà la denuncia al Servizio Tributi della data dell'effettiva installazione del manufatto se giacente in tutto o in parte sul suolo pubblico, non ritenendosi, sotto il profilo dell'applicazione dell'imposta, l'autorizzazione come termine iniziale di decorrenza dell'imposta medesima, anche in riferimento alla eventuale posa stagionale e non permanente del manufatto) al fine dell'applicazione dell'imposta per occupazione di suolo pubblico.~~
- ~~7. Per i dehor installati su suolo privato visibili da pubblica via, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che siano pervenute comunicazioni da parte degli uffici comunali competenti, il richiedente potrà procedere all'installazione del manufatto. Gli uffici comunali competenti possono successivamente, esercitare una funzione di controllo sulla rispondenza di quanto autodichiarato dal richiedente, provvedendo a norma di legge nel caso di difformità riscontrate.~~

Articolo 43 42 - Rinnovo dell'Autorizzazione

1. Ai fini del rinnovo delle Autorizzazioni aventi ad oggetto l'installazione dehors previsti dal presente regolamento su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale istanza almeno 30 giorni prima della scadenza tramite il portale telematico comunale, corredata delle fotografie dello stato di fatto conforme a quanto autorizzato, dell'autodichiarazione attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata in conformità al presente regolamento e l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria e la ricevuta di pagamento di n. 1 bollo virtuale attraverso piattaforma PagoPA.
2. L'istruttoria della pratica istanza di rinnovo dell'autorizzazione pubblicitaria (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta nuovamente dell'acquisizione dei pareri degli uffici competenti in materia di viabilità (Polizia Locale e/o Settore Lavori Pubblici – Ufficio Strade); se il parere dei suddetti uffici è favorevole, il procedimento si conclude con il rilascio provvedimento di autorizzazione.
3. Il rinnovo della comunicazione è efficace dalla data di presentazione della pratica, entro 30 giorni il Comune di Comacchio potrà trasmettere richiesta di conformazione del progetto, il proponente dovrà conformarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Qualora non risultasse possibile la conformazione, il Dirigente del Servizio Mezzi Pubblicitari ordina la rimozione del dehor.
- ~~4. Le Autorizzazioni di dehors o semplici arredi vengono rinnovate alla scadenza, previa comunicazione agli uffici sentiti in occasione del primo rilascio e specifica verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.~~
- ~~5. Ai fini del rinnovo delle di tali Autorizzazioni aventi ad oggetto l'installazione di manufatti previsti dal presente regolamento su suolo pubblico, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello di scadenza, corredata della fotografie dello stato di fatto che non dovrà essere diversa rispetto a quello autorizzato e dell' autodichiarazione attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata, in conformità al presente regolamento ed , allegando la copia del precedente provvedimento autorizzatorio e l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria e di n. 1 bollo virtuale di valore corrente. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che siano pervenute comunicazioni da parte degli uffici comunali, la richiesta di rinnovo si ritiene assentita.~~
- ~~6. Fermo quanto riportato all'art. 43 commi 1 e 2, in riferimento alle autorizzazioni aventi ad oggetto l'installazione di manufatti previsti dal presente regolamento su suolo privato o su suolo privato ad uso pubblico, i titolari degli esercizi dovranno presentare, almeno 30 giorni prima di quello di scadenza, comunicazione di proroga dell'autorizzazione tramite pec. La comunicazione compilata su apposita modulistica dovrà essere corredata delle fotografie dello stato di fatto che non dovrà essere diversa rispetto a quello autorizzato e dell'autodichiarazione attestante il permanere della situazione precedente autorizzata in conformità al presente regolamento. Salvo comunicazione da parte dell'amministrazione, l'autorizzazione si intende prorogata tacitamente per ulteriori 10 anni.~~

Articolo 44 43 - Revoca dell'Autorizzazione, sospensione, modifica e subentro

1. L'Autorizzazione di dehors o semplici arredi può essere revocata per motivi di interesse pubblico; il relativo provvedimento dovrà essere comunicato (mezzo PEC, ~~fax o altro mezzo di comunicazione~~) al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 10 giorni di preavviso e si potrà procedere alla rimozione immediata della struttura e degli arredi anche senza l'assenso dell'esercente, accollando le relative spese all'esercente stesso.
2. L'Autorizzazione è, inoltre, revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - gli elementi d'arredo non siano ritirati e custoditi con le modalità previste nel presente regolamento;
 - le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti;
 - in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico;
 - in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehor per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie dell'esercizio;
 - in caso di utilizzo del dehor per scopi o attività diverse da quelli a cui sono destinati;
 - in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione.
3. L'Autorizzazione è sospesa ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario almeno 20 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture; la rimozione è a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni; qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere strutture ed arredi. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario.
4. L'Autorizzazione è, inoltre, sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
 - la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro o pericolo per le persone o le cose;
 - siano venute meno le condizioni igienico – sanitarie.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo, quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

5. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 2) e 4) sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'Autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della

situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

6. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), sarà soggetta a istanza di modifica del dehor a secondo della tipologia del dehor e dell'area ove verrà installato.
7. Chiunque subentri nell'attività d'esercizio di una qualsiasi delle forme di dehor indicati nel regolamento, senza alcuna modifica di quanto autorizzato dovrà presentare formale istanza di subentro nell'autorizzazione. La pratica dovrà essere presentata tramite il portale telematico comunale. Il subentrante dovrà allegare documento dimostrando di possedere idoneo titolo alla richiesta di subentro (es. atto di assenso al subentro redatto dal subentrato), nonché autodichiarazione attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata in conformità al presente regolamento ed allegando le attestazioni di pagamento dei diritti di segreteria. La ricevuta di pagamento di n. 1 bollo risulta essere un allegato obbligatorio solo per la richiesta di subentro ma non per la comunicazione di subentro.

Articolo 45 44 - Utilizzazione del suolo pubblico

~~Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017~~

1. Il privato è tenuto ad effettuare la denuncia al Servizio Tributi della data dell'effettiva installazione del manufatto se giacente in tutto o in parte sul suolo pubblico, non ritenendosi, sotto il profilo dell'applicazione dell'imposta, l'autorizzazione come termine iniziale di decorrenza dell'imposta medesima, anche in riferimento alla eventuale posa stagionale e non permanente del manufatto;
2. Potrà essere richiesta, qualora la particolarità della struttura lo richieda, Polizza fidejussoria a favore del Comune di Comacchio prima del rilascio dell'Autorizzazione a garanzia degli eventuali danni causati alla pavimentazione stradale ed ai relativi sottoservizi nella misura di 100,00 €/mq. di suolo occupato, con esclusione dell'occupazione di soli tavolini e sedie .

La Polizza fidejussoria **dovrà presentare le seguenti caratteristiche** :

- ~~• essere a prima richiesta, con primaria compagnia e con rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;~~
- ~~• avere causale: a garanzia degli eventuali danni causati dall'installazione di dehors;~~
- ~~• avere durata di 1 anno, rinnovabile tacitamente sino allo svincolo da parte dell'ente beneficiario e comunque alla scadenza dell'Autorizzazione in termini.~~

IN ORDINE ALL'AMBITO SOGGETTIVO

- La fideiussione può essere bancaria o assicurativa (in tal caso contratta con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 348/1982 e smi., previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in particolare iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d. lgs. 385/1993 come successivamente modificata);
- In caso di compagnie assicurative con sede legale all'estero deve trattarsi di impresa ammessa ad operare in Italia esclusivamente in regime di stabilimento come risultante dagli appositi elenchi dell'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni)

IN ORDINE AL CONTENUTO

- Deve avere causale: "A garanzia degli eventuali danni causati dall'installazione del dehor"
- Deve soddisfare l'obbligazione assunta entro quindici giorni a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del Codice Civile;
- Deve prevedere la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi;
- Deve rimanere valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte (durata 10 anni) con estinzione o riduzione assoggettata ad espressa dichiarazione liberatoria (o restituzione del documento originale) da parte del beneficiario (Comune garantito);
- Deve esplicitamente prevedere che il mancato pagamento di supplementi di premio/commissione da parte dell'obbligato principale non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario;
- Deve prevedere che il foro competente, nel caso di controversie, sarà esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'ente garantito.

La fideiussione dovrà essere trasmessa al Comune di Comacchio in originale e dovrà essere corredata delle firme autografe sia del soggetto rappresentante la società o l'ente che ha emesso la garanzia sia del contraente; in alternativa potrà essere trasmessa tramite pec fideiussione in formato telematico corredata delle firme digitali sia del contraente sia del soggetto rappresentante la società o l'ente che ha emesso la garanzia. Le garanzie trasmesse che non rispettano quanto riportato verranno rigettate d'ufficio.

1. Allo scadere dell'autorizzazione che avrà durata massima di anni **10 (dieci)** ~~5 (cinque)~~, salvi i casi di decadenza (vedasi i casi previsti nel regolamento per l'applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche), la struttura, tranne che sia stata presentata richiesta di ~~proroga o~~ rinnovo, dovrà essere rimossa.
2. Il privato avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo pubblico nello stato in cui esso si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare l'autorizzazione, con preavviso di 30 giorni per ragioni di interesse pubblico ovvero quando ciò si renda necessario per motivi di viabilità, sicurezza, igiene o decoro urbano.
4. Al titolare dell'autorizzazione non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota già versata, afferente al periodo di mancata occupazione.

~~8. Articolo 46 - Attestazioni di conformità~~

~~Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017~~

~~A realizzazione ultimata, il titolare dell'occupazione del suolo pubblico e/o privato, congiuntamente al professionista autore del progetto, dovrà fornire ai competenti uffici comunali attestazione di corretta esecuzione e conformità dell'intervento alle prescrizioni del presente regolamento, corredata da documentazione fotografica. Dovrà altresì fornire le dichiarazioni di conformità~~

~~(rilasciate dalla ditta realizzatrice degli impianti) degli eventuali impianti realizzati. L'avvenuta presentazione dell'attestazione di conformità costituirà un allegato obbligatorio al buon esito della pratica di ampliamento della superficie commerciale da presentare ai competenti uffici comunali.~~

Articolo 47 45 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni al codice della strada (in particolare all'art. 20 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285), alla normativa urbanistico-edilizia, ambientale (D.Lgs. 42/2004) sanitaria e commerciale vigenti, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge che espressamente disciplinano le dette materie, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è altresì punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00 (art. 8 L.R. 6/04) e con l'obbligo dell'adeguamento delle opere alle prescrizioni del regolamento stesso, pena la rimozione della struttura con oneri a carico del titolare dell'attività.
2. Nel caso in cui venga accertata l'installazione di dehor, pedane ed altre strutture di cui al presente regolamento senza la prescritta autorizzazione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti temporali di efficacia senza aver presentato la domanda di proroga o rinnovo, il titolare dell'attività, le cui strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto, oltre al pagamento delle sanzioni di cui al precedente comma, in caso di diniego dell'autorizzazione, a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere le opere non autorizzate.
3. Nel caso in cui la medesima violazione sia reiterata più di 2 volte nel corso del medesimo anno solare, alle sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate nei commi precedenti, consegue la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre mesi a sei mesi.
4. Nel caso in cui, alla cessazione di un'attività, il titolare non si adoperi per la rimozione di eventuali dehors e/o insegne d'intralcio per la pubblica circolazione e sicurezza, l'Amministrazione, dopo aver verificato dell'effettiva chiusura dell'esercizio provvederà d'ufficio, entro 90 giorni, alla rimozione delle stesse, **addebitando le spese al titolare dell'atto.**

TITOLO V - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI I DEHORS

La possibilità di poter richiedere l'installazione di un dehors è vincolata alla tipologia di esercizio:

1. ESERCIZIO COMMERCIALE: esercizi destinati alla sola compravendita di merci alimentari e non;
2. ESERCIZIO PUBBLICO (art.4, comma 1, lettere b), d), e) del D.L. 31/03/1998 n.114 e art. 2082 del C.C.): esercizi in cui si svolge un'attività imprenditoriale a scopo di lucro, tesa anche all'offerta di produzione di beni e servizi (dare alloggio, somministrare una bevanda o un pasto, consentire il noleggio di un'auto ecc.), all'interno di locali accessibili a chiunque e comunque sottoposti a preventiva specifica autorizzazione.

3. ARTIGIANATO DI SERVIZIO per la produzione e vendita di merci alimentari.

Dal punto di vista commerciale, i pubblici esercizi si differenziano dagli esercizi che effettuano la vendita al minuto di alimenti in quanto mentre i primi prevedono la possibilità da parte del cliente di consumare sul posto l'alimento o la bevanda acquistata, i secondi sono caratterizzati dal fatto che i prodotti sono consumati al di fuori dei locali in cui si effettua la vendita.

Ai sensi della risoluzione n.212733 del 01/12/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, *"..la disciplina in materia di consumo sul posto continua ad escludere la possibilità di contemporanea presenza di tavole e sedie associati o associabili.."* per il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e negli impianti di panificazione, quindi per tali attività commerciali sarà possibile richiedere la collocazione di arredi esterni non abbinabili tra loro.

Articolo 46 - Dehors aperti in adiacenza e non adiacenti all'esercizio-TIPOLOGIE DI DEHOR

Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

TIPOLOGIA 1: Semplice

TIPOLOGIA 2: Complessa

TIPOLOGIA 3: Strutturata

TIPOLOGIA 1: Semplice

AMBITO I : CENTRO STORICO DI COMACCHIO (vedi elaborato TAV. 1)

AMBITO II : RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO (vedi elaborato TAV. 2)

PUBBLICI ESERCIZI:

- Posizionamento di semplici arredi ed ombreggianti quali:

1) IN ADIACENZA arredi e ombreggiante costituito da tenda a unica falda tesa lineare,

2) NON in adiacenza arredi e ombreggiante costituito da ombrelloni,

ogni dehors dovrà consentire il libero passaggio su suolo pubblico alle persone diversamente abili, senza intralciarne la traiettoria e senza creare impedimenti o difficoltà di transito.

AMBITO I - ARREDI CONSENTITI:

Tipologia 1 – Pubblici Esercizi

Sono consentiti arredi coordinati (tavoli e sedie) in materiali :

- metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori RAL 7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, marrone/testa di moro, ovvero rivestiti in midollino sintetico.
- in legno naturale smaltato o decappato in tonalità da concordare

Gli elementi in plastica di tipo seriale caratterizzati da scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte sono tassativamente vietati nell’Ambito I Centro Storico di Comacchio.

Non sono consentiti tavolini con piani lapidei.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell’inserimento nel contesto.

I dehors ravvicinati, installati all’interno del medesimo spazio, dovranno avere arredi in materiali coordinati.

Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono essere compresi nell’area. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l’utilizzo e la manutenzione.

AMBITO I - OMBREGGIANTI CONSENTITI:

Tipologia 1 – Pubblici Esercizi:

1) DEHOR NON IN ADIACENZA - Ombrelloni del tipo a palo centrale con struttura metallica o in legno di semplice disegno, il tipo a supporto laterale è consentito solo nel caso in cui non sia possibile, per forma e dimensioni del dehors installare il palo centrale; dimensioni massime per piante quadrate 2*2, per piante circolari diametro 2. I materiali di copertura dovranno essere in tessuto privi di marchi (non sono ammessi teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico). **Colori consentiti:.....**

2) DEHOR IN ADIACENZA - Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell’esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), non sono consentiti eventuali raccordi laterali. **Colori consentiti:**

AMBITO II - ARREDI CONSENTITI:

Tipologia 1 -Pubblici esercizi

Sono consentiti arredi coordinati in:

- materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori RAL 7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, marrone/testa di moro, ovvero rivestiti in midollino sintetico;
- Plastica;
- legno naturale smaltato o decappato in tonalità da concordare.

Non sono consentiti tavolini con piani lapidei.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell’inserimento nel contesto.

I dehors ravvicinati, installati all’interno del medesimo spazio, dovranno avere arredi in materiali coordinati.

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie sono consentiti.

Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono essere compresi nell’area. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è

necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

AMBITO II - OMBREGGIANTI CONSENTITI:

Tipologia 1 – Pubblici Esercizi:

1) DEHOR NON IN ADIACENZA: Ombrelloni del tipo a palo centrale o a supporto laterale che non rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico. **Colori consentiti:**

2) DEHR IN ADIACENZA: Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico). Potranno essere consentite tende con eventuali supporti ancorati a terra, solo a condizione che tali strutture non abbiano schermature laterali e frontali. **Colori consentiti:**

ARTIGIANATO DI SEVIZIO con produzione e vendita di prodotti alimentari (Friggitorie, Pizzerie al Taglio, Gelaterie, Panifici, Piadinerie, Chioschi stagionali non insistenti su "Piazze Morte" ecc.)

- Posizionamento di semplici arredi ed ombreggianti quali:

1) IN ADIACENZA arredi e ombreggiante costituito da tenda a unica falda tesa lineare,

2) NON in adiacenza arredi e ombreggiante costituito da ombrelloni,

L'installazione sarà autorizzata per un periodo limitato da MARZO AD OTTOBRE, ogni dehors dovrà consentire il libero passaggio su suolo pubblico alle persone diversamente abili, senza intralciarne la traiettoria e senza creare impedimenti o difficoltà di transito. In tali esercizi in cui non è prevista la somministrazione dovrà essere chiaramente indicato che non si effettuerà servizio al tavolo e che non è disponibile il servizio igienico ad uso pubblico (se non presente).

AMBITO I - ARREDI CONSENTITI:

Tipologia 1 – Artigianato di servizio alimentare

Sono consentiti arredi coordinati (tavoli e sedie) in materiali

- metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori RAL 7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, marrone/testa di moro, ovvero rivestiti in midollino sintetico.

- in legno naturale smaltato o decappato in tonalità da concordare

Gli elementi in plastica di tipo seriale caratterizzati da scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte sono tassativamente vietati nell'Ambito I Centro Storico di Comacchio.

Non sono consentiti tavolini con piani lapidei.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

I dehors ravvicinati, installati all'interno del medesimo spazio, dovranno avere arredi in materiali coordinati.

Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono essere compresi nell'area. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

AMBITO I - OMBREGGIANTI CONSENTITI:

Tipologia 1 – Artigianato di Servizio alimentare

1) DEHOR NON IN ADIACENZA - Ombrelloni del tipo a palo centrale con struttura metallica o in legno di semplice disegno, il tipo a supporto laterale è consentito solo nel caso in cui non sia possibile, per forma e dimensioni del dehor installare il palo centrale; dimensioni massime per piante quadrate 2*2, per piante circolari diametro 2. I materiali di copertura dovranno essere in tessuto privi di marchi (non sono ammessi teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico). **Colori consentiti:.....**

2) DEHOR IN ADIACENZA - Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), non sono consentiti eventuali raccordi laterali.

Colori consentiti:

AMBITO II - ARREDI CONSENTITI:

Tipologia 1 -Artigianato di servizio alimentare

Sono consentiti arredi coordinati in:

1) materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori RAL 7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, marrone/testa di moro, ovvero rivestiti in midollino sintetico;

2) Plastica;

3)legno naturale smaltato o decappato in tonalità da concordare.

Non sono consentiti tavolini con piani lapidei.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

I dehor ravvicinati, installati all'interno del medesimo spazio, dovranno avere arredi in materiali coordinati.

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie sono consentiti.

Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono essere compresi nell'area. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

AMBITO II - OMBREGGIANTI CONSENTITI:

Tipologia 1 – Artigianato di Servizio alimentare:

1) DEHOR NON IN ADIACENZA: Ombrelloni del tipo a palo centrale o a supporto laterale che non rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.

2) DEHR IN ADIACENZA: Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico). Potranno essere consentite tende con eventuali supporti ancorati a terra, solo a condizione che tali strutture non abbiano schermature laterali e frontali. **Colori consentiti:**

ESERCIZI COMMERCIALI:

- Posizionamento di semplici arredi (ad es: espositori)

1) IN ADIACENZA semplici arredi,

ogni Dehor dovrà consentire il libero passaggio su suolo pubblico alle persone diversamente abili, senza intralciarne la traiettoria e senza creare impedimenti o difficoltà di transito. Gli arredi dovranno essere posizionati e rimossi secondo l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. In nessun caso sarà possibile lasciare su suolo pubblico gli arredi durante l'orario di chiusura.

Tale occupazione non necessiterà di autorizzazione ai sensi del presente regolamento ma di Istanza di Occupazione Suolo Pubblico ai sensi del Regolamento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE Approvato con D.C.C. n. 84 del 30/12/2020 e s.m.i. da presentare presso l'Ufficio Tributi

TIPOLOGIA 2: Complessa

AMBITO I : CENTRO STORICO DI COMACCHIO (vedi elaborato TAV. 1)

AMBITO II : RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO (vedi elaborato TAV. 2)

PUBBLICI ESERCIZI:

- Posizionamento di arredi, ombreggianti, perimetrazioni e pedane quali:

1) IN ADIACENZA arredi, ombreggianti e perimetrazioni,

Le Pedane richieste in adiacenza nei Pubblici Esercizi dovranno essere valutate caso per caso.

2) NON IN ADIACENZA arredi, ombreggianti, perimetrazioni e pedane,

ogni dehors dovrà consentire il libero passaggio su suolo pubblico alle persone diversamente abili, senza intralciarne la traiettoria e senza creare impedimenti o difficoltà di transito.

AMBITO I - ARREDI CONSENTITI

Tipologia 2 – Pubblici Esercizi

- Sono consentite le stesse tipologie di arredi descritte per la Tipologia 1 in Ambito I

AMBITO I - PERIMETRAZIONI CONSENTITE

Tipologia 2 – Pubblici Esercizi

Geometrie delle perimetrazioni:

Dehor in adiacenza:

- perimetrazioni a due ali laterali
- perimetrazioni con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors

Dehor NON in adiacenza:

- mediante perimetrazione su 3 lati
- mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors

Tipologie delle perimetrazioni:

a) accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili;

b) semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano un'altezza massima di 100 cm, non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una balconata.

c) pannelli interamente vetri di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o textures che ne riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di disegno semplice;

Non sono in nessun caso consentiti complementi aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.

AMBITO I - OMBREGGIANTI CONSENTITI

Tipologia 2 – Pubblici Esercizi

COPERTURE DEHOR IN ADIACENZA

- Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), non sono consentiti eventuali raccordi laterali.

COPERTURE DEHOR NON IN ADIACENZA

- Ombrelloni del tipo a palo centrale, il tipo a supporto laterale è consentito solo nel caso in cui non sia possibile, per forma e dimensioni del dehors installare il palo centrale;

- Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. **I materiali di copertura dovranno essere in tessuto (non sono ammessi teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico),**

- Strutture di copertura a vela in tessuto , (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), ancorate su elementi esistenti o su pali in legno o metallici tinteggiati. Per nessun motivo si potranno ancorare le coperture agli alberi;

AMBITO I – PEDANE

Tipologia 2 – Pubblici Esercizi

Sono vietate pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagiati, e a copertura di chiusini botole griglie di aerazione ecc.

E' vietato l'utilizzo di Tappeti di qualsivoglia natura.

L'installazione della Pedana è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) pendenza del suolo superiore al 6%;
- b) presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini, etc.);
- c) area di appoggio in asfalto.

Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere amovibili, realizzate in doghe in legno naturale impregnato (in sede di autorizzazione saranno valutati altri tipi di materiale da esterni che abbiano comunque un effetto finale tipo legno), evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale **o in altro**

materiale (tipo pavimentazione galleggiante) in sintonia con l'ambiente circostante e previa presentazione di scheda tecnica dello stesso. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum, ecc.

Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.

AMBITO II - ARREDI CONSENTITI

Tipologia 2 – Pubblici Esercizi

- Sono consentite le stesse tipologie di arredi descritte per la Tipologia 1 in Ambito I

AMBITO II - PERIMETRAZIONI CONSENTITE

Tipologia 2 – Pubblici Esercizi

Geometrie delle perimetrazioni:

Dehor in adiacenza:

- perimetrazioni a due ali laterali
- perimetrazioni con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors

Dehor NON in adiacenza:

- mediante perimetrazione su 3 lati
- mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors

Tipologie delle perimetrazioni:

- accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili;
- semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano un'altezza massima di 100 cm, non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una balconata.
- pannelli interamente vetrati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o textures che ne riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di disegno semplice;

Non sono in nessun caso consentiti complementi aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.

AMBITO II - OMBREGGIANTI CONSENTITI

Tipologia 2 – Pubblici Esercizi

COPERTURE DEHOR IN ADIACENZA

- Tenda o Pergo/Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico). **Potranno essere consentite tende con eventuali supporti ancorati a terra, solo a condizione che tali strutture non abbiano schermature laterali e frontali.**

- Pergola Bioclimatica

COPERTURE DEHOR NON IN ADIACENZA

- Ombrelloni del tipo a palo centrale o a supporto laterale **che non rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.**

- Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo piano, a padiglione e a vela, realizzate con teli in tessuto permeabile;

- Strutture di copertura a vela in tessuto permeabile, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), ancorate su elementi esistenti o su pali in legno o metallici tinteggiati. Per nessun motivo si potrà ancorare le coperture agli alberi;

AMBITO II – PEDANE

Tipologia 2 – Pubblici Esercizi

Sono consentite le stesse installazioni consentite per la Tipologia 2 descritte per l'Ambito I.

ARTIGIANATO DI SEVIZIO con produzione di prodotti alimentari (Friggitorie, Pizzerie al Taglio, Gelaterie, Panifici, Piadinerie, Chioschi stagionali non insistenti su “Piazze Morte” ecc.)

- Per tali attività non è consentita tale Tipologia di Dehor

ESERCIZI COMMERCIALI:

- Posizionamento arredi, perimetrazioni ed ombreggianti quali:

1) **IN ADIACENZA** arredi, perimetrazioni ed ombreggianti.

Il Dehor dovrà consentire il libero passaggio su suolo pubblico alle persone diversamente abili, senza intralciarne la traiettoria e senza creare impedimenti o difficoltà di transito. Gli arredi dovranno essere posizionati e rimossi secondo l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. In nessun caso sarà possibile lasciare su suolo pubblico gli arredi durante l'orario di chiusura.

Tale occupazione necessiterà di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

AMBITO I - PERIMETRAZIONI CONSENTITE

Tipologia 2 – Esercizi commerciali

- Non sono consentite perimetrazioni per i Dehor degli Esercizi Commerciali in Ambito I

AMBITO I - OMBREGGIANTI CONSENTITI

Tipologia 2 – Esercizi Commerciali

- **IN ADIACENZA** Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), non sono consentiti eventuali raccordi laterali.

AMBITO II - PERIMETRAZIONI CONSENTITE

Tipologia 2 – Esercizi Commerciali

- Perimetrazione a **due ali laterali** con accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili;

AMBITO II - OMBREGGIANTI CONSENTITI

Tipologia 2 – Esercizi Commerciali

- DEHOR IN ADIACENZA: Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico). Potranno essere consentite tende con eventuali supporti ancorati a terra, solo a condizione che tali strutture non abbiano schermature laterali e frontali. **Colori consentiti:**

TIPOLOGIA 3: STRUTTURATA

AMBITO I : CENTRO STORICO DI COMACCHIO (vedi elaborato TAV. 1)

AMBITO II : RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO (vedi elaborato TAV. 2)

PUBBLICI ESERCIZI:

- Posizionamento di arredi, coperture, perimetrazioni e pedane quali:

1) **NON IN ADIACENZA** arredi, coperture, perimetrazioni e pedane,

ogni dehors dovrà consentire il libero passaggio su suolo pubblico alle persone diversamente abili, senza intralciarne la traiettoria e senza creare impedimenti o difficoltà di transito.

AMBITO I - ARREDI CONSENTITI

Tipologia 3 – Pubblici Esercizi

- Sono consentite le stesse tipologie di arredi descritte per la Tipologia 1 in Ambito I

AMBITO I - PERIMETRAZIONI CONSENTITE

Tipologia 3 – Pubblici Esercizi

Geometrie delle perimetrazioni:

Dehor NON in adiacenza:

- mediante perimetrazione su 3 lati
- mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors

Tipologie delle perimetrazioni:

- semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano un'altezza massima di 100 cm, non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una balconata.

- pannelli interamente vetrati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o textures che ne riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di disegno semplice;

Non sono in nessun caso consentiti complementi aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue,

lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.

AMBITO I - OMBREGGIANTI CONSENTITI

Tipologia 3 – Pubblici Esercizi

COPERTURE DEHOR NON IN ADIACENZA

- Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo con soffitto piano, a padiglione;

-Le coperture possono essere nei seguenti materiali:

- in tela antipioggia di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello). Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela cerata;

- Vetro non colorato;

- Rame;

- Pannelli rigidi opportunamente schermati.

Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.

AMBITO I – PEDANE

Tipologia 3 – Pubblici Esercizi

Sono consentite le stesse tipologie di pedane descritte per la Tipologia 2 Ambito I

AMBITO II - ARREDI CONSENTITI

Tipologia 2 – Pubblici Esercizi

- Sono consentite le stesse tipologie di arredi descritte per la Tipologia 1 in Ambito II

AMBITO II - PERIMETRAZIONI CONSENTITE

Tipologia 3 – Pubblici Esercizi

Geometrie delle perimetrazioni:

Dehor NON in adiacenza:

- mediante perimetrazione su 3 lati

- mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors

Tipologie delle perimetrazioni:

- accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili;

- semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano un'altezza massima di 100 cm, non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una balconata.

- pannelli interamente vetrati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o textures che ne riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di disegno semplice;

- Pannelli interamente vetrati e apribili del tipo “VEPA” di altezza pari alla struttura del Dehor. Tale perimetrazione non potrà mai configurare un volume chiuso.

Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.

AMBITO II – COPERTURE CONSENTITE

Tipologia 3 – Pubblici Esercizi

COPERTURE DEHOR NON IN ADIACENZA

- Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo con soffitto piano, a padiglione, ad arco;

Le coperture possono essere nei seguenti materiali:

- in tela antipioggia di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello). Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela cerata;

- Vetro non colorato;

- Rame;

- Pannelli rigidi opportunamente schermati con fasce a bordatura del perimetro dello stesso materiale della struttura

Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.

AMBITO II – PEDANE

Tipologia 2 – Pubblici Esercizi

Sono consentite le stesse installazioni consentite per la Tipologia 2 descritte per l'Ambito II.

ARTIGIANATO DI SEVIZIO con produzione di prodotti alimentari (Friggitorie, Pizzerie al Taglio, Gelaterie, Panifici, Piadinerie, Chioschi stagionali non insistenti su “Piazze Morte” ecc.)

- Per tali attività non è consentita tale Tipologia di Dehor

ESERCIZI COMMERCIALI:

- Per tali attività non è consentita tale Tipologia di Dehor

Art. 49 SPECIFICHE DI CARATTERE GENERALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI DEHOR

- Gli Ombreggianti devono essere in tessuto di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello). Non sono consentite coperture a disegni, a righe, in plastica, in tela cerata;

- Non sono consentiti ombreggianti o coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico;

~~- Non sono consentite coperture che prevedano strutture di supporto che permangano sul suolo pubblico~~

~~quando la tenda è chiusa;~~ (NON E' REALISTICO)

- Non sono consentite coperture od ombreggianti **di strutture non in adiacenza** ad una sola falda inclinata, a doppia falda e a volta a botte;
- In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti. In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;
- In caso di due o più vetrine affiancate, separate da un setto murario per una distanza inferiore agli 80cm, allora si potrà procedere all'installazione di una unica tenda, in caso contrario le tende saranno due, distinte.
- Gli Ombreggianti dovranno essere posizionati ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore della mantovana (se presente) di 220 cm e dovranno essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al filo marciapiede.
- La copertura rigida continua a padiglione o ad arco non potrà essere lunga più di due volte del modulo di base;
- Le coperture rigide dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore, di 250 cm e dovranno essere arretrate di almeno 30 cm rispetto al filo marciapiede;
- Le tipologie prescelte di arredi quali stufe, cestini e luci dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono da evitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda. Gli elementi di illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors. ~~Non sono consentite aggregazioni di dehors sia aperti che parzialmente chiusi con pergolati di qualsivoglia natura.~~
- È consentita l'installazione perimetrale di tende verticali avvolgibili in PVC Cristal all'interno della struttura come parziale tamponamento e solo per la stagione invernale (da ottobre a marzo compreso) o in presenza di forte traffico veicolare. L'installazione di tende avvolgibili verticali è consentita a condizione che il riscaldamento del locale avvenga in presenza di lampade a infrarossi e radianti o split a pompa di calore e non in presenza di elementi scaldanti a gas;
- Non sono consentite tendine di materiale diverso o altri elementi che possano chiudere questa apertura;
- In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti e ben segnalate;
- In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;
- Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehors.
- Nel caso in cui il dehor sia posizionato all'interno di un percorso carrabile, sarà possibile evidenziarlo e proteggerlo, segnalandone la presenza tramite una adeguata struttura di protezione, che costituisca una separazione fisica tra i tavoli e la corsia di marcia, atta a contenere l'urto accidentale dei veicoli la cui idoneità dovrà essere certificata dal proponente, da posare lungo il perimetro dell'occupazione; l'occupazione dovrà essere resa visibile sia nelle ore diurne che in quelle notturne, con l'applicazione di banda rifrangente con delle linee bianche e nere inclinate a 45°, costituendo di fatto un ostacolo in carreggiata.
- L'eventuale zoccolatura dovrà avere la stessa finitura della struttura.

Geometria delle perimetrazioni

~~1. Nei pubblici esercizi, i dehors aperti in adiacenza, possono essere delimitati nei seguenti modi:~~

- ~~a) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;~~
- ~~b) mediante delimitazione a due ali laterali.~~

~~c) **mediante delimitazione con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors**~~

~~**Resta sottinteso che ogni dehors dovrà consentire il libero passaggio su suolo pubblico alle persone diversamente abili, senza intralciare la traiettoria e senza creare impedimenti o difficoltà di transito.**~~

~~Nei pubblici esercizi, i dehors aperti non in adiacenza, possono essere delimitati nei seguenti modi:~~

- ~~a) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;~~
- ~~b) mediante delimitazione su 3 lati;~~
- ~~c) mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.~~

~~2. Negli esercizi commerciali, si possono avere solamente dehors aperti su suolo pubblico senza delimitazioni. Gli arredi dovranno essere posizionati e rimossi secondo l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. In nessun caso sarà possibile lasciare su suolo pubblico gli arredi durante l'orario di chiusura.~~

Materiali delle perimetrazioni (vedi TAV. 2)

2. Nei pubblici esercizi, i dehors aperti in adiacenza dovranno avere essere delimitati tramite i seguenti modi:

a) accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili;

b) semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano un'altezza massima di 100 cm;

Non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una balconata.

c) pannelli interamente vetrati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o textures che ne riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di disegno semplice;

Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.

3. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors aperti perimetrati.

Coperture (vedi TAV. 2)

1. Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti non in adiacenza:

a) Ombrelloni del tipo a palo centrale, il tipo a supporto laterale è consentito solo nel caso in cui non sia possibile, per forma e dimensioni del dehors installare il palo centrale;

b) Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. **I materiali di copertura dovranno essere in tessuto (non sono ammessi teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico) oppure in pannelli rigidi opportunamente schermati che verranno comunque valutati singolarmente;**

c) Strutture di copertura a vela in tessuto, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), ancorate su elementi esistenti o su pali in legno o metallici tinteggiati. Per nessun motivo si potranno ancorare le coperture agli alberi;

Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti in adiacenza:

d) Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), non sono consentiti eventuali raccordi laterali.

2. Negli esercizi commerciali non sono consentiti dehors aperti non in adiacenza.

Negli esercizi commerciali sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti in adiacenza:

a) Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), non sono consentiti eventuali raccordi laterali.

Limiti dimensionali

Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore della mantovana (se presente) di 220 cm e dovranno essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al filo marciapiede;

Installazione

a) In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti. In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;

b) Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehor;

c) In caso di due o più vetrine affiancate, separate da un setto murario per una distanza inferiore agli 80cm, allora si potrà procedere all'installazione di una unica tenda, in caso contrario le tende saranno due, distinte.

Indicazioni tecnico ambientali

a) Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall'esercizio commerciale, le due coperture dovranno essere coordinate;

b) Le coperture devono essere in tessuto di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello). Non sono consentite coperture a disegni, a righe, in plastica, in tela cerata;

c) Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico;

d) Non sono consentite coperture che prevedano strutture di supporto che permangano sul suolo pubblico quando la tenda è chiusa;

e) Non sono consentite coperture **di strutture non in adiacenza** ad una sola falda inclinata, a doppia falda e a volta a botte;

f) Nel caso in cui il dehor sia posizionato all'interno di un percorso carrabile, sarà possibile evidenziarlo, segnalandone la presenza tramite accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe.

Pedane

Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagiati, e a copertura di chiusini botole griglie di aerazione ecc.

Il loro impiego è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) pendenza del suolo superiore al 6%;

b) presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini, etc.);

c) area di appoggio in asfalto.

~~Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere amovibili, realizzate in doghe in legno naturale impregnato (in sede di autorizzazione saranno valutati altri tipi di materiale da esterni che abbiano comunque un effetto finale tipo legno), evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale o in altro materiale (tipo pavimentazione galleggiante) in sintonia con l'ambiente circostante e previa presentazione di scheda tecnica dello stesso. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum, ecc.~~

~~Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.~~

~~Ove installate internamente ad un marciapiede di grandi dimensioni, dovranno essere collocate ad almeno 90 cm dal fronte della cortina edilizia di modo da consentire la libera fruizione alle persone diversamente abili.~~

Arredi

~~Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors.~~

~~Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.~~

~~Sono consentiti arredi in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori RAL 7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, marrone/testa di moro, ovvero rivestiti in midollino sintetico.~~

~~La plastica è ammessa solo nell'Ambito II, **gli elementi in plastica di tipo seriale caratterizzati da scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte sono tassativamente vietati nell'Ambito I Centro Storico di Comacchio.**~~

~~Il legno è ammesso naturale smaltato o decappato in tonalità da concordare.~~

~~I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; non sono consentiti piani lapidei.~~

~~Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.~~

~~I dehors ravvicinati, installati all'interno del medesimo spazio, dovranno avere arredi in materiali coordinati. Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie sono consentiti esclusivamente nell'Ambito II.~~

~~Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono essere compresi nell'area. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.~~

Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione, ecc.) e illuminazione

~~Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono da evitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda. Gli elementi di illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors. Non sono consentite aggregazioni di dehors sia aperti che parzialmente chiusi con pergolati di qualsivoglia natura.~~

AMBITO II : RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE (vedi elaborato TAV. 6)

Geometria delle perimetrazioni (vedi TAV. 10)

1. Nei pubblici esercizi, i dehors aperti in adiacenza, possono essere delimitati nei seguenti modi:

- a) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;
- b) mediante delimitazione a due ali laterali;
- c) mediante delimitazione con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.

Resta sottointeso che ogni dehors dovrà consentire il libero passaggio su suolo pubblico alle persone diversamente abili, senza intralciarne la traiettoria e senza creare impedimenti o difficoltà di transito.

Nei pubblici esercizi, i dehors aperti non in adiacenza, possono essere delimitati nei seguenti modi:

- a) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;
- b) mediante delimitazione su 3 lati;
- c) mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.

2. Negli esercizi commerciali, si possono avere i medesimi dehors aperti dei pubblici esercizi eccetto quelli in adiacenza individuati dalla lettera c).

Gli arredi dovranno essere posizionati e rimossi secondo l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. In nessun caso sarà possibile lasciare su suolo pubblico gli arredi durante l'orario di chiusura.

Materiali delle perimetrazioni (vedi TAV. 7)

1. Nei pubblici esercizi, i dehors aperti in adiacenza dovranno avere essere delimitati tramite i seguenti modi:

- a) accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili;
- b) semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano un'altezza massima di 100 cm;

Non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una balconata.

- c) pannelli interamente vetriati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di inserzioni o texture che ne riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di disegno semplice.

Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.

2. Negli esercizi commerciali, i dehors aperti in adiacenza possono essere delimitati solamente nelle modalità indicate in precedenza per i pubblici esercizi alla lettera a) e **non è consentita l'installazione di pavimentazioni aggiuntive su suolo pubblico.**

Coperture (vedi TAV. 7)

1. Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti non in adiacenza:

a) Ombrelloni del tipo a palo centrale o a supporto laterale **che non rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.**

b) Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo con soffitto piano, a padiglione, ad arco, a vela e a piramide;

c) Strutture di copertura a vela in tessuto permeabile, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), ancorate su elementi esistenti o su pali in legno o metallici tinteggiati. Per nessun motivo si potrà ancorare le coperture agli alberi;

d) Strutture di copertura rigida opportunamente schermata come da tipologie indicate in tav. 7.

Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti in adiacenza:

a) Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico). **Potranno essere consentite tende con eventuali supporti ancorati a terra, solo a condizione che tali strutture non abbiano schermature laterali e frontali.**

Riferimento tipologico esemplificativo

2. Negli esercizi commerciali non sono consentiti dehors aperti non in adiacenza.

Negli esercizi commerciali sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti in adiacenza:

a) Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), **Potranno essere sono consentite tende con eventuali supporti ancorati a terra, solo a condizione che tali strutture non abbiano schermature laterali e frontali.**

Riferimento tipologico esemplificativo

Limiti dimensionali

Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore della mantovana (se presente) di 220 cm e dovranno essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al filo marciapiede.

Installazione

a) In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti. In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;

b) Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehor;

c) In caso di due o più vetrine affiancate, separate da un setto murario per una distanza inferiore agli 80cm, allora si potrà procedere all'installazione di una unica tenda, in caso contrario le tende saranno due, distinte.

Indicazioni tecnico ambientali

a) Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall'esercizio commerciale, le due coperture dovranno essere coordinate;

b) Le coperture devono essere in tessuto di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello). Non sono consentite coperture a disegni, a righe, in plastica, in tela cerata;

c) Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico;

d) Non sono consentite coperture che prevedano strutture di supporto che permangano sul suolo pubblico quando la tenda è chiusa;

e) Non sono consentite coperture ad una sola falda inclinata, a doppia falda e a volta a botte;

f) Nel caso in cui il dehor sia posizionato all'interno di un percorso carrabile, sarà possibile evidenziarlo, segnalandone la presenza tramite accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in

materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe.

Pedane

Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagiati, e a copertura di chiusini botole griglie di aerazione ecc.

Il loro impiego è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) pendenza del suolo superiore al 6%;
- b) presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini, etc.);
- c) area di appoggio in asfalto.

Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere amovibili, realizzate in doghe in legno naturale impregnato (in sede di autorizzazione saranno valutati altri tipi di materiale da esterni che abbiano comunque un effetto finale tipo legno), evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale **o in altro materiale (tipo pavimentazione galleggiante) in sintonia con l'ambiente circostante e previa presentazione di scheda tecnica dello stesso**. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum, ecc.

Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.

Ove installate internamente ad un marciapiede di grandi dimensioni, dovranno essere collocate ad almeno 90 cm dal fronte della cortina edilizia di modo da consentire la libera fruizione alle persone diversamente abili.

Arredi

Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors.

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.

Sono consentiti arredi in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori RAL 7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, marrone/testa di moro, ovvero rivestiti in midollino sintetico.

La plastica è ammessa solo nell'Ambito II.

Il legno è ammesso naturale smaltato o decappato in tonalità da concordare.

I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; non sono consentiti piani lapidei.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

I dehors ravvicinati, installati all'interno del medesimo spazio, dovranno avere arredi in materiali coordinati. Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie sono consentiti esclusivamente nell'Ambito II.

Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono essere compresi nell'area. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione, ecc.) e illuminazione

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono da evitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda. Gli elementi di illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors. Non sono consentite aggregazioni di dehors sia aperti che parzialmente chiusi con pergolati di qualsivoglia natura.

Articolo 49 – Dehors parzialmente chiusi in adiacenza e non adiacenti all'esercizio

Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

AMBITO I: CENTRO STORICO DI COMACCHIO (vedi elaborati tecnici TAV. 3, TAV. 4)

Geometria delle perimetrazioni (vedi TAV. 3, TAV. 4)

1. Nei pubblici esercizi, i dehors parzialmente chiusi in adiacenza e non adiacenti, possono essere delimitati nei seguenti modi:

- a) mediante delimitazione su 3 lati;
- b) mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.

2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi.

Materiali delle perimetrazioni (vedi TAV. 3, TAV. 4)

1. Nei pubblici esercizi, i dehors parzialmente chiusi, in adiacenza e non adiacenti dovranno essere delimitati nei seguenti modi:

- a) semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano un'altezza massima di 100 cm;

Non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una balconata.

- b) pannelli interamente vetrati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o texture che ne riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di disegno semplice.

Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehor quali balaustre, statue, lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.

2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi.

Coperture (vedi TAV. 3, TAV. 4)

1. Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors parzialmente chiusi non in adiacenza:

a) Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo con soffitto piano, a padiglione, ad arco;

Le coperture possono essere nei seguenti materiali:

- in tela anti pioggia di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello). Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela cerata;

- Vetro non colorato;

- Rame;

- **Pannelli rigidi opportunamente schermati.**

Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.

Limiti dimensionali:

a) La copertura continua a padiglione o ad arco non potrà essere lunga più di due volte del modulo di base;

b) Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore, di 250 cm e dovranno essere arretrate di almeno 30 cm rispetto al filo marciapiede;

c) La distanza fra filo superiore del pannello e filo inferiore della copertura, corrispondente alla porzione aperta, non dovrà essere inferiore a cm 50;

d) È consentita l'installazione perimetrale di tende verticali avvolgibili in PVC Cristal all'interno della struttura come parziale tamponamento e solo per la stagione invernale (da ottobre a marzo compreso) o in presenza di forte traffico veicolare. L'installazione di tende avvolgibili verticali è consentita a condizione che il riscaldamento del locale avvenga in presenza di lampade a infrarossi e radianti o split a pompa di calore e non in presenza di elementi scaldanti a gas;

e) Non sono consentite tendine di materiale diverso o altri elementi che possano chiudere questa apertura;

f) L'eventuale zoccolatura dovrà avere la stessa finitura della struttura.

Installazione

a) In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti e ben segnalate;

b) In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;

c) Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehors.

Indicazioni tecnico ambientali

- a) Vale quanto indicato in "Arredi" e "Accessori" per i dehors aperti;
 - b) Nel caso in cui il dehors sia posizionato all'interno di un percorso carrabile, sarà possibile evidenziarlo e proteggerlo, segnalandone la presenza tramite accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe.
2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi

Pedane (vedi TAV. 3, TAV. 4)

Le pedane dovranno essere amovibili, realizzate in doghe in legno naturale impregnato (in sede di autorizzazione saranno valutati altri tipi di materiale da esterni che abbiano comunque un effetto finale tipo legno), evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale **o in altro materiale (tipo pavimentazione galleggiante) in sintonia con l'ambiente circostante e previa presentazione di scheda tecnica dello stesso.** Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum, ecc.

Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio-antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.

2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi.

AMBITO II: RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE (vedi elaborato TAV. 6)

Geometria delle perimetrazioni (vedi TAV. 8, TAV. 9)

1. Nei pubblici esercizi, i dehors parzialmente chiusi in adiacenza e non adiacenti, possono essere delimitati nei seguenti modi:

- a) mediante delimitazione su 3 lati;
- b) mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.

2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi.

Materiali delle perimetrazioni (vedi TAV. 8, TAV. 9)

1. Nei pubblici esercizi, i dehors parzialmente chiusi, in adiacenza e non adiacenti dovranno essere delimitati nei seguenti modi:

- a) semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano un'altezza massima di 100 cm;

Non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una balconata.

- b) pannelli interamente vetriati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o texture che ne riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di disegno semplice.

Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.

2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi.

Coperture (vedi TAV. 8, TAV. 9)

1. Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors parzialmente chiusi non in adiacenza:

a) Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo con soffitto piano, a padiglione, ad arco.

Le coperture possono essere nei seguenti materiali:

- in tela antipioggia di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello). Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela cerata;

- Vetro non colorato;

- Rame;

- **Pannelli rigidi opportunamente schermati.**

Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.

Limiti dimensionali:

a) La copertura continua a padiglione o ad arco non potrà essere lunga più di due volte del modulo di base;

b) Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore, di 250 cm e dovranno essere arretrate di almeno 30 cm rispetto al filo marciapiede;

c) La distanza fra filo superiore del pannello e filo inferiore della copertura, corrispondente alla porzione aperta, non dovrà essere inferiore a cm 50;

d) È consentita l'installazione perimetrale di tende verticali avvolgibili in PVC Cristal all'interno della struttura come parziale tamponamento e solo per la stagione invernale (da ottobre a marzo compreso) o in presenza di forte traffico veicolare. L'installazione di tende avvolgibili verticali è consentita a condizione che il riscaldamento del locale avvenga in presenza di lampade a infrarossi e radianti o split a pompa di calore e non in presenza di elementi scaldanti a gas;

e) Non sono consentite tendine di materiale diverso o altri elementi che possano chiudere questa apertura;

f) L'eventuale zoccolatura dovrà avere la stessa finitura della struttura.

Installazione

a) In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti e ben segnalate;

b) In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;

c) Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehors.

Indicazioni tecnico ambientali

- a) Vale quanto indicato in "Arredi" e "Accessori" per i dehors aperti;
- b) Nel caso in cui il dehors sia posizionato all'interno di un percorso carrabile, sarà possibile evidenziarlo e proteggerlo, segnalandone la presenza tramite accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe.

Pedane (vedi TAV. 8, TAV. 9)

Le pedane dovranno essere amovibili, realizzate in doghe in legno naturale impregnato (in sede di autorizzazione saranno valutati altri tipi di materiale da esterni che abbiano comunque un effetto finale tipo legno), evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale **o in altro materiale (tipo pavimentazione galleggiante) in sintonia con l'ambiente circostante e previa presentazione di scheda tecnica dello stesso.** Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum, ecc.

Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 48 50 - Norme finali e transitorie

Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Tutti i mezzi pubblicitari, i dehors e le occupazioni di suolo con arredi, attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo, dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro il :

- **31/12/2018**per le occupazioni di suolo con arredi, per **tutti i dehors** , tende e per tutti i mezzi pubblicitari.

~~Tutte le Autorizzazioni che decadono prima dei termini su indicati si considerano automaticamente prorogate, restando fermo l'obbligo di presentazione entro le date di scadenza di un progetto di adeguamento della struttura o di un nuovo manufatto.~~

2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la decadenza **della concessione** dell'autorizzazione **del suolo pubblico**, nonché l'applicazione delle relative sanzioni-

Degli obblighi previsti dal presente articolo si provvederà a darne ampia divulgazione nei modi più opportuni.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano **alle istanze presentate successivamente alla** ~~interventi effettuati dalla~~ data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.

4. ~~Le concessioni ed autorizzazioni esistenti potranno mantenere la localizzazione preesistente all'entrata in vigore del presente regolamento, se non in contrasto, ma potrà però essere richiesto in sede di rinnovo di modificare le tipologie costruttive e/o le dimensioni del manufatto. Le strutture ed i manufatti disciplinati dal presente Regolamento che risultano essere stati precedentemente autorizzati con SCIA o altro titolo abilitativo, dovranno comunque presentare domanda di rinnovo entro il 31/12/2018.~~

5. E' fatta sempre salva la possibilità di revocare le autorizzazioni su suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (es. per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale, con particolare riguardo al transito di disabili, o ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

6. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia di edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza nonché quelle per la sicurezza stradale.

7. **Conseguentemente al rilascio dell'Autorizzazione, la comunicazione di ampliamento della superficie commerciale da presentare ai competenti uffici comunali spetta al titolare dell'atto stesso.**

8. Per quanto attiene **gli esercizi commerciali i progetti di dehors** in Ambito II, nel caso in cui vengano **presentate proposte-progetti** di riqualificazione urbana, inerenti interi prospetti di edificato, l'

Amministrazione potrà valutare l'eventuale rilascio di autorizzazione anche per quei dehors non ricadenti nelle casistiche illustrate all'interno delle ~~schede~~ ~~allegate~~ **Regolamento**.

- 9. Il progetto di ~~un eventuale~~ dehor inserito all'interno di un contesto condominiale in cui sono presenti ~~svariati~~ **altri** esercizi commerciali e/o pubblici esercizi, che comporti la modifica all'aspetto esteriore del fabbricato, dovrà garantire l'unitarietà progettuale ed uniformarsi il più possibile al contesto preesistente.**

10. Su istanza dei soggetti interessati, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere approvati specifici progetti definiti "speciali", i quali si discostano da quanto previsto dal presente regolamento per quanto al solo aspetto estetico, ma che dimostrano un arricchimento migliorativo del contesto comunale e ritenuti quindi di significativo interesse pubblico. Si considerano iniziative di interesse pubblico quelle che promuovono le eccellenze del territorio, l'aumento dell'attrattività e la frequentazione del comune. Di regola, i "progetti speciali" saranno valutati dalla Giunta Comunale entro 4 mesi dalla presentazione dell'istanza completa di tutti i suoi elementi. Il procedimento di rilascio della rispettiva autorizzazione sarà avviato solo a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto presentato ai sensi del comma 9 del presente articolo e si concluderà entro il termine previsto per la conclusione del procedimento di tipo ordinario. Il rilascio del titolo sarà condizionato all'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Giunta comunale, fatte salve le autorizzazioni previste dagli art.li 21 e 106 del D.lgs 42/2004 e tutti gli atti presupposti qualora previsti.

Articolo ~~49~~ **51 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 285/1992 e smi al D.Lgs. 42/2004 e smi, agli art. 16, 17, 18 della Legge 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ed ai vigenti Regolamenti comunali in materia edilizia, commerciale, per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e di Polizia Urbana.

Articolo 50 52 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce e abroga ogni altra precedente regolamentazione comunale per la materia disciplinata.

Gli elaborati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento e dell'allegato tecnico:

- L'elenco delle vie del territorio Comunale in cui è imposto il divieto assoluto di installazione di impianti pubblicitari (ALLEGATO 1);

- Norme regolamentari a tutela del decoro urbano del Centro Storico, di Viale Carducci e Viale Querce a Lido Degli Estensi (ALLEGATO2);

Tav. 1 - Ambito I Centro storico di Comacchio

~~Tav. 2 - Ambito I - Dehors aperti: materiali, perimetrazioni e coperture~~

~~Tav. 3 - Ambito I - Dehors parzialmente chiusi non in adiacenza~~

~~all'esercizio Tav. 4 - Ambito I - Dehors parzialmente chiusi in adiacenza~~

~~all'esercizio Tav. 5 - Ambito I - Dehors aperti: geometria delle~~

~~perimetrazioni~~

Tav. 2 6 - Ambito II: restante parte del territorio comunale

~~Tav. 7 - Ambito II - Dehors aperti: materiali, perimetrazioni e coperture~~

~~Tav. 8 - Ambito II - Dehors parzialmente chiusi non in adiacenza~~

~~all'esercizio Tav. 9 - Ambito II - Dehors parzialmente chiusi in adiacenza~~

~~all'esercizio Tav. 10 - Ambito II - Dehors aperti: geometria delle~~

~~perimetrazioni~~

Tav. 3 11 - Art.30 del PTCP - Divieto installazioni pubblicitarie

ALLEGATO 2

**NORME REGOLAMENTARI A TUTELA DEL DECORO URBANO DI VIALE
CARDUCCI E VIALE QUERCE A LIDO DEGLI ESTENSI**

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento introduce, nell'esercizio delle attività commerciali, del settore alimentare e non alimentare e nell'esercizio delle attività artigianali, i principi e i criteri volti al miglioramento dell'ambiente urbano di Viale Carducci e Viale Querce, da intersezione con Viale Cedri, a Lido degli Estensi.
2. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano di Viale Carducci, prescrivendo divieti e obblighi che incentivino forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

ART. 2 - ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DEI LOCALI

1. L'esposizione di merci nell'area esterna agli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico o area privata ad uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale come normato agli artt. 48 e seguenti.
2. L'esposizione esterna è consentita nella misura massima pari al doppio dell'area di vendita interna e comunque per un'estensione massima di metri 3 a partire dal "filo muro"/fine del portico dell'esercizio, purchè la stessa rispetti la distanza della sua fine di 2,5 metri dal margine della carreggiata. La larghezza sarà corrispondente a quella del fronte dell'esercizio, qualora l'occupazione sia autorizzata con tende permeabili con piedini, i montanti laterali dovranno essere lasciati liberi se confinanti tra diverse attività. Saranno oggetto d'eccezione le sole attività confinanti con altre attività verandate (se superiore ai 3 metri) alle quali sarà concessa ulteriore occupazione ma con divieto di utilizzo dell'ultimo metro in profondità. E' consentita l'occupazione dell'angolo per consentire esposizioni più ordinate per coloro che hanno il fronte espositivo dell'esercizio su entrambi i lati (no muro, no serranda abbassata). E' consentita l'occupazione di suolo pubblico necessario per raggiungere metri 3, previa richiesta di autorizzazione e pagamento del relativo canone.
3. E' consentito definire il proprio spazio espositivo con pedane in legno o finto legno di colore bianco / panna naturale, che soddisfino le normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche e delimitarle lateralmente con fioriere della misura del montante vetrina e lunghezza massima di 3 metri con altezza di 60 centimetri (fioriera) e 150 centimetri comprensivo di piante.
4. L'esposizione nello spazio concesso dovrà essere ordinata e consona alla fruibilità delle persone disabili (come previsto dalla normativa vigente).

ART. 3 - ESPOSITORI ESTERNI

1. Tutti gli espositori/contenitori dovranno essere di materiale idoneo e resistente e collocati in modo tale che ne sia assicurata la stabilità. In particolare è vietato l'utilizzo di scatoloni di cartone e di bancali ("pallet") in legno grezzo.
2. Gli accessori espositivi quali carrelli, manichini, vetrinette ed espositori si dovranno attenere alle seguenti misure: altezza di metri 1,85 per il primo metro utile di occupazione suolo e di metri 1,50 per i restanti.

ART. 4 - TENDE, TENDONI E SIMILARI

1. Le tende parasole di nuova installazione dovranno essere di colore RAL 9001.

2. Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate per profilo, altezza da terra e materiale e dovranno essere comunque tutte costantemente sottoposte al lavaggio.
3. Per ragioni di arredo urbano, di sicurezza e di decoro l'Autorità competente può disporre la sostituzione/smontaggio di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
4. E' tollerato il mantenimento di tende tendoni e similari difformi da quanto prescritto al capoverso precedente fino al momento in cui si proceda alla loro sostituzione.

ART. 5 - MANUTENZIONE TENDE E SERRANDE

1. I gestori di attività economiche devono mantenere in buona e decorosa condizione tutti gli elementi degli immobili esterni o comunque esposti alla pubblica vista (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, insegne ecc.).
2. Il lavaggio e la pulitura delle serrande collocate all'esterno dei negozi e delle attività commerciali deve essere eseguita esclusivamente dalle ore 06:00 alle ore 08:00.

ART. 6 - ACCESSIBILITA' AI LOCALI

1. I vari espositori/contenitori con la merce dovranno essere debitamente allineati in modo da lasciare liberi dei corridoi per l'agevole passaggio della clientela.
2. Il percorso principale di accesso al locale di esercizio dell'attività dovrà essere lasciato libero per una larghezza minima di cm 120 in modo tale da consentire il passaggio di due persone, di cui una su sedia a ruote.
3. I corridoi di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere mantenuti costantemente puliti e liberi da qualsiasi ingombro.

~~ART. 7 - ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI~~

- ~~1. E' vietato utilizzare per l'illuminazione dello spazio espositivo esterno modalità non idonee alle vigenti regole in materia di sicurezza.~~

ART. 8 - ESPOSIZIONE ESTERNA DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE

1. Le attività che pongono in vendita generi alimentari e bevande, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al vigente regolamento comunale di igiene alimenti e bevande, e inoltre:
 - i prodotti alimentari non confezionati non possono essere esposti in spazi esterni al negozio, salvo quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o depellamento (es. frutta e verdura);
 - le merci non possono essere collocate direttamente sul pavimento, ma da esso sollevate almeno di 30 cm.

ART. 9 - DECORO E PULIZIA

1. Per rispetto della città, del viale e di coloro che abitano o svolgono la loro attività, è vietato impegnare il suolo pubblico con materiale di rifiuto/cartoni prima ed oltre l'orario utile alla sua rimozione secondo i termini prescritti dalle ordinanze di volta in volta vigenti.
2. Non è consentito utilizzare bidoni/cestini pubblici disposti lungo il viale ad uso privato delle attività commerciali.
3. E' fatto divieto, a chiusura delle attività, e per i relativi mesi, lasciare a vista in prossimità dei locali: mobilio, carrelli, pannelli pieghevoli e in genere tutti gli oggetti utili allo svolgimento della propria attività, per il rispetto delle attività che restano aperte dei fruitori del viale e del decoro dello stesso.

4. Non sarà permesso oscurare le vetrate con fogli di giornale, vernici bianche e ogni altra forma non consona al decoro del viale. Si suggerisce, al contrario, l'applicazione di pellicole o decori adesivi a vetro o su pannelli (anche gigantografie) con immagini che siano di decoro per il viale.

ART. 10 – DIVIETI

1. E' assolutamente vietato:

- Occupare il suolo pubblico, privato ad uso pubblico e aree private aperte **oltre lo spazio autorizzato** con carrelli espositivi, cesti, manichini, fioriere, vasi, cartelli pubblicitari, bidoni dei rifiuti, giochi, distributori di ogni natura, loghi dei negozi, totem, lavagne ecc.
- Appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle tende, tendoni, alle colonne e/o muri esterni dei fabbricati, alle porte d'ingresso degli esercizi, nella parte esterna delle vetrine, alle reti di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica stradale, alle insegne;
- Accantonare all'esterno dei negozi: casse, banchi, gabbie di frutta vuote, cartoni, come pure è vietato attaccare sui muri all'esterno dei negozi, manifesti pubblicitari, prezzari ecc..
- Coprire la merce con teli o appendere teli alla tenda parasole (se a ciò non predisposta) per aumentare la zona d'ombra e posizionare tende divisorie tra un'attività e l'altra (nonché calare tende parasole nelle attività situate in prossimità degli incroci per ragioni di sicurezza stradale).
- Collocare la merce direttamente a terra. La stessa dovrà essere ordinatamente collocata in appositi espositori (carrelli, scaffali o simili) o all'interno di ceste/contenitori, fatta eccezione per gli oggetti che, per il loro utilizzo o le loro dimensioni, devono necessariamente stare a terra (ad es.: cicli, tricicli, monopattini e similari, valigie, vasi e ceste di grandi dimensioni).

ART. 11 - VIGILANZA E SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento, se non già sanzionate ai sensi di altra disposizione di legge o di regolamento, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16.

ART. 12 - RINVIO

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati e per le prescrizioni generali inerenti il decoro, la pulizia e l'igiene delle aree all'aperto si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, con particolare riferimento a: Codice della Strada, regolamento edilizio, regolamento di polizia urbana, regolamento per l'applicazione del C.O.S.A.P., regolamento di igiene e alimenti, regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.